

1	INTRODUZIONE.....	4
1.1	La legge regionale 8 maggio 2009 n. 12	4
1.2	La deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 27.01.2011	6
1.3	Il perimetro di contribuenza	8
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	9
2.1	Premessa	9
2.2	Il Potere impositivo dei consorzi di bonifica	20
2.3	Il beneficio di bonifica	28
2.4	Beni oggetto di imposizione	34
2.5	Soggetti obbligati	38
2.6	Limiti del potere di imposizione	40
3	IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE.....	48
3.1	Cenni storici sui preesistenti Consorzi di Bonifica Pedemontano Bretella di Pederobba, Pedemontano Sinistra Piave, Destra Piave	48
3.2	Il comprensorio consortile	51
4	IL PIANO DI RIPARTO.....	60
5	IL PIANO DI CLASSIFICA.....	62
5.1	Attività di adduzione (irrigazione)	62
5.1.1	Descrizione Unità Territoriali Omogenee irrigazione.....	63

5.1.2	Indice della metodologia distributiva.....	70
5.1.3	Indice pedologico.....	71
5.1.4	Indice di dotazione irrigua.....	72
5.1.5	Indice di servizio irriguo.....	74
5.1.6	Indice di potenza impiegata.....	75
5.1.7	Indice economico.....	76
5.1.8	Privati derivatari.....	77
5.2	Attività di bonifica idraulica	78
5.2.1	Descrizione Unità Territoriali Omogenee di bonifica.....	79
5.2.2	Indice di soggiacenza.....	83
5.2.3	Indice di efficacia.....	85
5.2.4	Indice di comportamento idraulico dei suoli.....	85
5.3	Determinazione del contributo di bonifica idraulica	88
5.3.1	Riparto delle spese per lo scolo e la difesa idraulica.....	93
5.4	Scarichi nella rete di bonifica e irrigazione	96
5.4.1	Determinazione del contributo per gli scarichi.....	97

CARTOGRAFIA ALLEGATA AL PIANO

- Tav. 1 Carta del Comprensorio
Tav. 2 Perimetro di Contribuenza
Tav. 3 Carta delle Unità Territoriali Omogenee irrigazione

Indici tecnici - Irrigazione

- Tav. 4 Metodologia Distributiva
Tav. 5 Carta dell'Indice Pedologico
Tav. 6 Carta dell'Indice della Dotazione Irrigua
Tav. 7 Carta delle Unità Territoriali Omogenee bonifica

Indici tecnici - Bonifica

- Tav. 8 Carta dell'Indice del Comportamento Idraulico
Tav. 9 Carta dell'Indice di Soggiacenza
-

1 INTRODUZIONE

1.1 La legge regionale 8 maggio 2009 n. 12

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato, l'8 maggio 2009, la legge regionale n. 12, avente ad oggetto “*Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio*”.

La legge, ed i successivi provvedimenti adottati in sua esecuzione, rappresentano un momento fondamentale di attuazione del Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008.

Per natura giuridica, esperienza maturata nel corso dei decenni, capacità tecniche lungamente sperimentate, presenza capillare sul territorio e conoscenza particolareggiata dello stesso, i Consorzi di bonifica si confermano sempre più gli Enti pubblici maggiormente adatti a svolgere non solo i compiti tradizionali di regimazione delle acque e di irrigazione, ma anche quelli più ampi riguardanti la gestione qualitativa della risorsa idrica e la tutela del territorio e dell'ambiente nell'interesse dell'intera collettività. Già la precedente legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, “*Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori*”, aveva allargato il campo d'azione dei Consorzi introducendo fra gli obiettivi la tutela dell'ambiente rurale, prevedendo la partecipazione degli stessi alla stesura dei piani territoriali ed urbanistici e dei piani di disinquinamento delle acque, con conseguente acquisizione di una crescente importanza nella pianificazione di area vasta, regionale e provinciale.

Con la legge regionale n. 12/2009, il legislatore regionale ha realizzato la composizione di una raccolta organica di tutte le norme relative alla bonifica, che si pone come “*testo unico*” nel rispetto dell'articolato sistema delle fonti, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario vigente, e dei principi dettati dalla

normativa statale, rappresentata dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”¹ e s.m.i. Parimenti, le norme sono state riformulate in un’ottica comunitaria per la realizzazione di un’attività di bonifica che rispetti i principi base di una politica sostenibile in materia di acque, sanciti dalla direttiva 2000/60/CE e s.m.i.²

In attuazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge, con deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 19 maggio 2009, modificata dalla successiva deliberazione n. 2416 del 4 agosto 2009, sono stati costituiti dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i nuovi comprensori individuati dall’articolo 2 e dall’Allegato A della legge regionale n. 12/2009, tra i quali il Consorzio di Bonifica Piave per il comprensorio di bonifica n. 9, corrispondente all’originario comprensorio del consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, Pedemontano Sinistra Piave, Destra Piave.

¹ D.Lgs. n. 284/2006, L. n. 17/2007 e D.Lgs n. 4/2008.

² Direttiva 2008/105/CE.

1.2 La deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 27.01.2011

L'art. 35 della legge regionale n. 12/2009 prevede al comma 1 che “i consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili [...], predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale”.

I piani di classifica costituiscono, infatti, gli strumenti necessari per quantificare l'entità del contributo ricadente sulle proprietà degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica; in proposito, gli articoli 36 e 37 della legge regionale n. 12/2009 mettono in evidenza che l'attività di bonifica produce benefici di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua e di scarico, attribuendo alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori tipologie di beneficio in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni di bonifica.

Al riguardo, il comma 1 del medesimo articolo 36 ha previsto che “la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisca entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica”.

Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire il previsto parere da parte della competente Commissione Consiliare, ha approvato il documento costituente allegato A al provvedimento medesimo, contenente le “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2010”.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 27.01.2011 la Regione del Veneto ha approvato l'allegato A alla delibera stessa costituente le “Direttive per la redazione dei piani di classifica degli immobili”.

Dall'approvazione del citato provvedimento, decorrono i termini previsti dal comma 6 ter dell'art. 41 della l.r. n. 12/2009 per la approvazione da parte dei Consorzi di bonifica dei Piani di Classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile di cui al comma 1 dell'art. 35.

Per quanto sopra l'elaborato che la presente relazione accompagna è stato redatto sulla base delle citate direttive.

Gli elaborati che accompagnano il presente "Piano di Classifica degli Immobili" sono stati redatti in ottemperanza alle direttive impartite dalla Legge 12/2009 e dalla DGRV 79/2011 e contengono il Piano di classifica, il Piano di riparto e la determinazione del Perimetro di contribuenza.

1.3 Il perimetro di contribuenza

Il Perimetro di contribuenza, secondo l'art 35 comma 2 della LR 12/09, delimita l'area in cui gli immobili ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica per opere già realizzate ovvero da attuare secondo programmi pluriennali.

Tali benefici possono essere concreti o potenziali in quanto le attività previste dalla legge non sono uniformemente esercitate su tutto il comprensorio. Ciò è dovuto alla diversa impostazione delle attività nei consorzi dalla cui aggregazione si è formato il Consorzio Piave.

Il perimetro di contribuenza non può, quindi, che coincidere con la somma dei perimetri vigenti ante unificazione che individuavano le aree in cui l'attività del Consorzio è attualmente svolta. In molte altre aree tale attività è potenziale e può concretizzarsi con la progressiva uniformità di presenza attiva sul territorio per successivi piani pluriennali di attività, procedendo di concerto con le Amministrazioni comunali..

Per le aree ora esterne al perimetro di contribuenza che beneficiano dell'opera del Consorzio per lo scolo delle acque si potrà comunque procedere con lo strumento della concessione.

Il perimetro di contribuenza include le diverse UTO e ne è anche l'aggregazione, comprende qualunque area in cui vi è una attività consortile soggetta a beneficio. Il Perimetro di Contribuenza è unico ed è la risultante dell'aggregazione dei perimetri di contribuenza dei consorzi elementari.

Secondo le norme giuridiche l'inclusione di un immobile all'interno del perimetro di contribuenza costituisce una presunzione di beneficio a favore dell'immobile. Per questo l'ipotesi contraria deve essere provata, in caso di giudizio, dal ricorrente.

2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 Premessa

Nel presente capitolo si riporteranno alcune considerazioni sulla natura del beneficio di bonifica e sulle modalità che, rispetto a quanto indicato dal predetto impianto normativo, risultano essere le più corrette al fine della sua individuazione e quantificazione, quale base per la determinazione del contributo di bonifica.

L'analisi qui condotta, non ha il taglio della trattazione giuridica, il livello di approfondimento del lavoro è infatti limitato alle necessità di inquadramento della materia poste dalle operazioni di valutazione tecnica ed economica che saranno oggetto dei successivi capitoli.

Il Piano di classifica, di per sé, rappresenta fondamentalmente una operazione di stima; in quanto tale, tuttavia, deve assumere dalla normativa e dalla giurisprudenza tutti gli elementi essenziali affinché i giudizi espressi, pur basandosi sulle consolidate regole e tecniche della disciplina estimativa, siano aderenti ai principi ed agli scopi che il legislatore ha inteso affermare in ordine alla materia analizzata.

Tale lavoro si rende quanto mai necessario in quanto, sulla materia del beneficio e del potere impositivo dei consorzi di bonifica, la produzione di norme e di interventi interpretativi da parte della giurisprudenza si è fatta notevolmente ricca.

Nella sostanza, l'impianto normativo rimane quello fissato originariamente dal T.U. sulla bonifica integrale 13.2.1933 n. 215. I contributi successivamente prodotti al fine di tradurre i principi di fondo nei diversi contesti applicativi che si sono venuti man mano a creare per effetto della continua evoluzione del rapporto fra attività umane e territorio, hanno fornito preziosi elementi, i quali, tuttavia, non consentono da soli, di interpretare nel complesso la materia, ma richiedono comunque un costante inquadramento nell'ambito del predetto impianto normativo originario.

È in tale funzione che viene sviluppata la parte oggetto del presente capitolo, la quale, come già riferito, assolve al solo compito di fornire un corretto supporto all'analisi estimativa.

Le valutazioni tecniche ed economiche che stanno alla base del piano di classifica, nella sostanza richiedono che siano ben chiariti i presupposti di legge necessari, in primo luogo per definire la natura del beneficio di bonifica, quale elemento sostanziale per la costituzione dell'obbligo contributivo e quindi per procedere ad una sua valutazione che possa tradursi in termini quantitativi nel contributo da porre a carico di ogni soggetto beneficiario.

A questo fine si è inteso analizzare la materia sotto i seguenti aspetti:

- il potere impositivo dei consorzi di bonifica;
- il beneficio di bonifica;
- beni oggetto di imposizione;
- soggetti obbligati;
- limiti del potere di imposizione.

Di ciascuno dei predetti aspetti sarà data ampia illustrazione nelle parti successive alla rassegna normativa di seguito riportata.

Legislazione statale e regionale in materia di riparto degli oneri di bonifica e relative interpretazioni (direttive ministeriali e regionali, giurisprudenza)

I Consorzi di bonifica, per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati.³

L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le regioni sono vincolate dall'art. 117 della Carta Costituzionale⁴.

Ne discende che le leggi regionali per la disciplina della bonifica sono chiamate a confermare la sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo.

La portata ed i limiti di tale potere impositivo sono anch'essi disciplinati da disposizioni generali costituenti principi fondamentali per la specifica materia, con la conseguenza che la legislazione regionale riproduce le corrispondenti norme dettate dal legislatore statale.

Le norme fondamentali riguardanti il potere impositivo dei Consorzi e le direttive per la sua attuazione, sono ricomprese nei provvedimenti legislativi e negli atti di seguito elencati:

R.D. 13.2.1933 n. 215 - Testo Unico sulla Bonifica integrale (Legge Serpieri)

Art. 10 - *“Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale*

³ Le parti introduttive di alcuni dei seguenti paragrafi sono tratte dalla “Guida metodologica alla redazione dei Piani di classifica per il riparto della contribuenza”, predisposta dall’A.N.B.I. nel 1989.

⁴ Nel definire le funzioni attribuite all’Ente Regione, tale articolo stabilisce, infatti, che: “La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato , sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni.”

Lo stesso articolo, di seguito comprende fra le varie materie di competenza regionale il settore “agricoltura e foreste” nel quale rientrano anche le funzioni relative alla bonifica. Si ricorda, peraltro, che le funzioni statali in materia sono state trasferite definitivamente alle Regioni a statuto ordinario con il D.P.R. 15.1.1972 n. 11 e, in attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22.7.1975 n. 382, dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro pertinenza.”

Art. 11 - *“La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.”*

Art. 17 - *“La manutenzione e l’esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data del compimento di ciascun lotto.”*

Art. 21 - *“I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette.”*

Art. 59 - *“Per l’adempimento dei loro fini istituzionali essi (i Consorzi di bonifica) hanno il potere d’imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 21.”*

Codice Civile - Sezione III - Della bonifica integrale.

Art. 860 - *“I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.”*

Art. 864 - *“I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.”*

D.P.R. 23.6.1962 n. 947 - Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2.6.1961 n. 454

Art. 8 - *“Piano di riparto delle spese consortili. Il riparto delle spese consortili per la determinazione dei contributi a carico della proprietà interessata, per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del secondo comma dell’art. 59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il regio decreto 13.2.1933 n. 215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi.*

Il piano di riparto è sottoposto al visto di legittimità di cui all’art. 63, comma 2°, delle norme approvate con il regio decreto sopracitato.”

Circolare del M.A.F. 26.1.1963 n. 1 - Illustrazione delle norme di cui al D.P.R. n. 947/1962

Con riferimento al D.P.R. sopracitato, la circolare chiarisce che *“L’art. 8 sottopone a visto di legittimità il piano di riparto delle spese consortili sostenute per l’adempimento dei fini istituzionali dei consorzi.*

In questa materia il controllo di legittimità assume particolare importanza poiché il 2° comma dell’art. 59 delle citate norme sulla bonifica va interpretato, in armonia alle norme costituzionali, non già nel senso che i consorzi abbiano un indiscriminato potere di imporre contributi, bensì che essi possano ripetere dai consorziati le somme rogate per le esigenze della gestione, ripartendole fra i consorziati stessi secondo il criterio indicato dalla legge e cioè in relazione al beneficio conseguito dai medesimi.”

Circolare del M.A.F. 7.8.1964 n. 17 - Ripartizione delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e degli oneri per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi.

“La ripartizione fra i proprietari consorziati delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica è disciplinata dagli art. 10, 11, 12 e 21 delle norme sulla bonifica, approvate con il regio decreto 13.2.1933 n. 215.

La ripartizione degli onere per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi è disciplinata dall'art. 59 delle citate norme e dall'art. 8 del D.P.R. 23.6.1962 n. 947."

"Il riparto delle spese va effettuato sulla base di criteri ... che tengano conto dei benefici conseguiti dalle singole proprietà."

"La valutazione del beneficio conseguito o conseguibile è pertanto effettuata a mezzo di piani di classifica che, sulla base della natura e delle caratteristiche dei singoli immobili, della loro ubicazione e destinazione e delle suscettibilità di valorizzazione, nonché di altri eventuali elementi, stabiliscono indici e coefficienti di contribuzione direttamente rapportati al beneficio."

"È ovvio che va tenuto in considerazione ogni beneficio di ordine economico, ricollegabile alla funzionalità delle opere ed alla operatività del Consorzio, giacché dette opere, pur realizzate prevalentemente per il beneficio agricolo, conferiscono vantaggi ad altri settori."

L. n. 36 del 5.1.1994 e s.m.i. - Disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli)

Art. 27 comma 3 - *"Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito."*

Tutti i suddetti provvedimenti richiamano, quale elemento sostanziale per definire l'obbligo di contribuzione a carico dei singoli immobili, l'esistenza di un beneficio.

Su tale questione sono sorte recentemente numerose controversie, parte delle quali si sono concluse con sentenze chiarificatrici emesse da parte della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato ⁵. A riguardo si

⁵ Si veda a riguardo l'elenco riportato in bibliografia.

citano alcuni passaggi significativi riportati in alcuni dei più recenti pronunciamenti, nei quali vengono riassunti buona parte dei giudizi interpretativi prodotti dalla suddetta recente giurisprudenza.

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 14.10.1996 n. 8957.

Precisando la natura del vantaggio in cui deve concretizzarsi il beneficio di bonifica, la Corte afferma che *“non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione.”*

“Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.

Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria; occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Concludendo, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una qualità del fondo.”

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 14.10.1996 n. 8960.

Secondo le conclusioni riportate in questo pronunciamento, perché possa essere riconosciuto un beneficio derivante dall'attività di bonifica, non è sufficiente l'esistenza di un *“qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione.”* Peraltro, *“la natura agricola o extra-agricola del fondo è ininfluyente ai fini della legittimità dell'imposizione.”*

Perché vi sia beneficio *“occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).”*

In sintesi, *“il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una qualità del fondo.”*

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili del 30.1.1998 n. 968.

La sentenza afferma che il cosiddetto Perimetro di contribuenza ⁶ non costituisce condizione essenziale ai fini dell'obbligo contributivo, essendo la delimitazione di tale perimetro attività ulteriore rispetto a quella di classificazione del comprensorio di bonifica. Si cita infatti *“che la previsione nell'art. 11 (dello stesso R.D. n. 215/1933) , di un momento provvisorio e di un momento definitivo nella determinazione dell'area di debenza implica una idea di progressività nella formazione della platea dei contribuenti, con la conseguenza che, come all'inizio, la non redazione del perimetro di contribuenza può significare che la platea dei soggetti a contributo si identifica con l'area del comprensorio, così, alla fine delle opere, si possono avere messe a punto soggettive e con l'ulteriore conseguenza che, in difetto dell'adozione del perimetro di contribuenza - che delimiti la platea dei contribuenti - la ripartizione è effettuata, sempre con riferimento al beneficio conseguito, fra i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica.”*

⁶ Di cui all'art. 10 del R.D. n. 215/1933.

La Corte, con riferimento alle argomentazioni del ricorrente, riguardanti, inoltre, la legittimità dell'estensione del potere impositivo del Consorzio sugli immobili urbani, conclude ritenendo *“che, ai sensi del R.D. 13.2.1933 n. 215, la mancata emanazione del decreto ministeriale di determinazione del perimetro di contribuenza non esclude l'obbligo di contribuzione nei confronti dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio di bonifica, indipendentemente dalla natura agricola o extra-agricola dei beni, che dalla bonifica ricevano vantaggio.”*

Sentenza del Consiglio di Stato VI sez., 27.6.1997 - 16.1.1998 n. 60.

L'organo giudicante, riprendendo i principi della sentenza della Corte Costituzionale del 24.2.1992 n. 66, afferma che la materia della bonifica è andata evolvendosi negli anni, comprendendovi ora anche il compimento di opere idonee a modificare l'ambiente allo scopo di sviluppare le potenzialità produttive del territorio secondo una lettura combinata dell'art. 857 e segg. del c.c. e 9 e 44 della Costituzione.

Il Consiglio quindi precisa che *“le attività di bonifica trasferite alle competenze regionali si inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente articolate e complesse, nelle quali sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico”*. Nel quadro di tale nuova concezione della bonifica, quindi, deve essere verificata la legittimità dei criteri per il riparto della contribuenza consortile, tenendo conto, peraltro, che a questo riguardo *“la natura agricola od extra-agricola dei fondi interessati alla contribuzione è del tutto ininfluyente.”*

L.R. Veneto 13.1.1976 n. 3 - Riordinamento dei Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori

Art. 1 - “Il Consiglio regionale provvede a delimitare comprensori aventi caratteristiche e dimensioni idonee per l’assolvimento dei servizi di bonifica, nei territori del veneto classificati comprensori di bonifica ai sensi del R.D. 13.2.1933 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni...”

“Il Consiglio regionale provvede pure a classificare altri territori del Veneto secondo le leggi citate e a riadeguare, qualora si manifestino migliori condizioni di servizio, i comprensori di cui al primo comma.”

Art. 20 - “I Consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 10 e 11 del R.D. 13.2.1933, n. 215.”

L.R. Veneto 19.8.1996 n. 25 - Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 13.1.1976 n. 3, 18.12.1993 n. 53 e 8.1.1991 n. 1 in materia di Consorzi di bonifica

Art. 1 - “Modifiche dell’art. 1 della legge regionale 13.1.1976 n. 3. - Dopo il primo comma della legge regionale 13.1.1976 n. 3 vengono aggiunti seguenti commi:

Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza.

Le cartografie indicanti i perimetri di contribuenza sono approvate dal Consiglio regionale.

Le successive modifiche od integrazioni dei perimetri di contribuenza sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.”

Art. 3 - “1. In applicazione del comma 3 dell’art. 27 della legge 5.1.1994, n. 36, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente articolo, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.”

Art. 4 - *“6. La Giunta regionale stabilisce criteri generali e metodologie uniformi per la redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione di cui al regio Decreto 13.2.1933, n. 215.*

7. I piani di classifica individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabiliscono i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinano l'indice di contribuzione di ciascun immobile.

8. Nella redazione dei piani di classifica, i Consorzi di bonifica devono, tramite il catasto consortile, individuare le proprietà soggette al pagamento degli oneri di bonifica, in ragione dei benefici conseguiti.

9. In ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfici degli immobili oggetto del beneficio medesimo applicando i criteri e le metodologie di cui al comma 6.”

2.2 Il Potere impositivo dei consorzi di bonifica

Dalla suddetta rassegna emergono alcuni elementi salienti.

In primo luogo va ricordato che i contributi imposti dai Consorzi, per quanto riguarda i profili procedurali della riscossione coattiva, dalla dottrina e dalla costituente giurisprudenza, sono stati assimilati alle entrate tributarie.

Inoltre, sempre in via generale, occorre sottolineare che il potere impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli **immobili** che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la loro destinazione (agricola o extra-agricola).

Il fatto che il legislatore abbia adottato il termine generale di immobili assume particolare significato giacché ne discende che vanno individuati quali soggetti passivi dell'imposizione non solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, ma anche tutti i proprietari di immobili di qualunque specie, a condizione, ovviamente, che abbiano ricevuto vantaggio dalle opere di bonifica.

Sul piano testuale una prima conferma di tale interpretazione si trae dallo stesso art. 10 del R.D. n. 215/1933, là dove si chiamano a contribuire lo Stato e gli enti territoriali per i beni di loro pertinenza, giacché questa ampia locuzione (a differenza di quella contenuta nel precedente T.U. sulla bonifica 30.12.1923, n. 3256) comprende anche i beni demaniali che certamente non hanno destinazione agricola.

Sotto l'aspetto della *ratio legis*, o della logica della norma, appare evidente la fondatezza della disposizione, dato che sarebbe del tutto ingiustificata (e la legge non offre alcuno spunto in senso contrario) la disparità di trattamento che l'esonero degli immobili extra-agricoli produrrebbe in presenza di un beneficio arrecato anche a questi ultimi dall'azione di bonifica ⁷.

Pertanto, l'imposizione a carico degli immobili extra-agricoli - oltre a non

⁷ Vedi anche le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 14.10.1996 n. 8957 e 14.10.1996 n. 8960.

presentare caratteri di problematicità sotto l'aspetto giuridico - non rientra nel novero delle determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione dell'ente impositore. Al contrario, tale imposizione costituisce atto dovuto, come quello necessario per evitare una sperequazione - tra i proprietari degli immobili agricoli e quelli degli immobili extra-agricoli - ingiusta, oltre che illegittima, stante la tassativa prescrizione del citato art. 10.

Né può ritenersi che abbia specifica incidenza sul potere impositivo dei Consorzi sugli immobili urbani il diverso potere impositivo riconosciuto al soggetto gestore del Servizio idrico integrato dalla citata legge n. 36/1994 e s.m.i., agli artt. 13, 14 e 15, e relativo ai servizi di fognatura e depurazione delle acque di scarico.

La differente natura delle due imposizioni è ben chiarita dall'art. 4, comma 1, lett. f) della legge stessa - alla cui definizione rimanda anche il citato art. 15 - dove viene precisata la natura del cosiddetto Servizio Idrico Integrato, *“costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.”*

La natura particolare di tali servizi è evidenziata anche dalla legge sulla difesa del suolo 18.5.1989 n. 183 la quale, nell'ambito del Piano di bacino, li inquadra tra le attività relative alla *“programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive”* (art. 17, comma 3, p.to e). La stessa legge, all'art. 35, stabilisce, inoltre, che nell'ambito dei citati Piani di bacino, possano essere individuati *“ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate”*.

Trattasi dunque di attività che hanno per oggetto funzioni del tutto diverse da quelle della bonifica - lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue - e riguardanti l'esercizio di opere - la rete fognaria e gli impianti di depurazione - del

tutto distinte dal sistema di canali e impianti di sollevamento a specifico servizio della tutela idraulica del territorio.

Il fatto che i due distinti poteri impositivi derivino dall'esercizio di funzioni diverse per natura e scopo è peraltro ben chiarito dalla stessa Legge Galli, nell'art. 14, al comma 3), dove si precisa che al fine della determinazione della quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione, *“il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.”*

Analoga indicazione si trova nella precedente legge 10.5.1976 n. 319 (legge Merli)⁸, la quale all'art. 16, riguardante l'introduzione della tariffa sul servizio di fognatura e depurazione, nell'individuare l'oggetto del servizio, parlava chiaramente di *“acque di rifiuto”*, ed al successivo art. 17, dove si fornivano le indicazioni tecniche per la determinazione della tariffa, stabiliva che questa doveva calcolarsi *“per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari al lire venti al metro cubo di acqua scaricata”* stabilendo più avanti che *“il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata”*.

In entrambi i provvedimenti, è quindi ricorrente il richiamo alle acque definite *“reflue”* o *“di rifiuto”*, mentre non si coglie alcun esplicito riferimento alle acque di natura meteorica. Da ciò appare chiara la funzione prevalente che la legislazione attribuisce ai predetti servizi, e che riguarda la gestione e la tutela della risorsa idrica in rapporto ai relativi usi che derivano dalle attività umane

⁸ Legge che aveva inquadrato dal punto di vista normativo la disciplina sugli scarichi ed alla quale la Galli è per molti aspetti subentrata.

connesse alla residenza ed alla produzione ⁹.

Nell'inquadrare il ruolo di quello che la Legge Galli ha definito come Servizio Idrico Integrato, si è, tuttavia, parlato sinora di funzione prevalente e non di funzione esclusiva. In effetti, gli enti gestori della rete fognaria, anche nell'ambito di un sistema di bonifica, possono svolgere funzioni relative alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche. In tal caso, tuttavia, il ruolo assunto sostituisce quello spettante ai privati proprietari per quanto concerne i relativi compiti di gestione della rete di prima raccolta - che sin dall'origine, la bonifica ha demandato alle singole proprietà ¹⁰ -, rete, quest'ultima, che in corrispondenza delle proprie sezioni terminali, comunque si immette nel sistema idraulico della bonifica.

Anche quando si tratti della sola funzione di raccolta e scolo delle acque meteoriche, la distinzione fra opere fognarie e sistema di bonifica è netta e deriva dallo svolgimento di fasi successive del deflusso idrico che impegnano sistemi di opere distinti, la cui contemporanea presenza è da intendersi in termini di integrazione piuttosto che di sovrapposizione.

La presenza di una rete di prima raccolta, distinta da quella consorziale ma ad essa tributaria, non costituisce, peraltro, una particolarità rilevabile nelle sole aree urbane. L'integrazione funzionale fra le opere di bonifica (quelle che per importanza sono in grado di assicurare radicali trasformazioni nell'uso del territorio) e quelle minori di competenza delle singole proprietà - quand'anche sostituite a tale scopo da altri soggetti pubblici o privati - rappresenta la

⁹ Si veda, a riguardo, l'inquadramento della materia definito dalla legge n. 36/1994 al Capo I - Principi generali, in particolare all'art. 1 ed all'intero Capo II, riguardante il Servizio Idrico Integrato.

Le questioni relative all'aspetto tariffario sono affrontate anche da altri provvedimenti che, data la specificità della materia, si citano solamente ed ai quali si rimanda per eventuali approfondimenti. Si tratta in particolare delle leggi 8.10.1976 n. 690, 17.5.1995 n. 172, 28.12.1995 n. 590. La citata Legge n. 545/1995, in relazione alla tariffazione delle sole utenze produttive, richiama una particolare formula matematica riportata nel D.P.R. 24.5.1977. Un inquadramento generale della materia viene riportato, inoltre, nella circolare del Ministero delle Finanze n. 263/E del 29.10.1996.

¹⁰ Già il T.U. n. 215/1933 prevedeva che la bonifica dovesse completarsi con l'intervento dei privati diretto alla realizzazione di tutte quelle opere minori complementari a quelle realizzate con l'iniziativa pubblica: "Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica." (art. 2)

condizione ordinaria in tutti i sistemi idraulici, a prescindere dalla destinazione prevalente dei suoli, agricola od urbana. Tale organizzazione, peraltro, deriva dagli elementi ispiratori della legislazione in materia, che trovano espressione nel concetto di “bonifica integrale” concretizzatosi in norma con il T.U. n. 215/1933, e nelle elaborazioni che hanno accompagnato l’intera produzione legislativa seguente, statale e regionale.

Si deve aggiungere, inoltre, che in riferimento alla individuazione e alla quantificazione del beneficio, ha scarsa rilevanza il fatto che l’immissione delle acque nella rete di bonifica sia diretta o avvenga previa confluenza nella rete fognaria. L’applicazione della regola che vorrebbe derivare da questo criterio la sussistenza del beneficio in capo ai singoli immobili, se per analogia - ed equità di trattamento -, venisse estesa anche alle porzioni del territorio destinate ad uso agricolo, condurrebbe all’esonero dall’obbligo contributivo la gran parte dei terreni che, come noto ai conoscitori dell’idraulica, non scolano anch’essi direttamente nei canali di bonifica, ma versano in questi ultimi le proprie acque, attraverso una fitta rete minore di collettori interaziendali - alcuni addirittura pubblici sebbene non consegnati alla bonifica - i quali, dal punto di vista funzionale e della titolarità non presentano alcuna differenza rispetto alla predetta rete fognaria a servizio delle aree urbane.

Ma la questione più rilevante non è tanto quella della titolarità delle opere nel punto di immissione e quindi dell’individuazione del soggetto eventualmente chiamato a contribuire. L’elemento che più di ogni altro impone un attento inquadramento del problema è quello che riguarda la quantificazione del beneficio, e quindi del carico contributivo. La legge stabilisce infatti che, a tal fine, tutti gli immobili siano trattati con il medesimo metro valutativo, il quale, nel caso di vantaggio tipicamente derivante dalle opere di bonifica deve inequivocabilmente fare riferimento all’incremento di valore fondiario.

Non potrebbe, pertanto, risultare aderente ai principi fondamentali sopraccitati, qualsiasi criterio di valutazione che, facendo leva sulla disgiunzione fra il luogo ove si manifesta il beneficio (l’immobile) ed il punto di immissione nella rete di

bonifica (scarico), per talune categorie di immobili, giungesse a valutare il beneficio stesso solamente sulla base di criteri fisico-idraulici derivanti dalla natura della immissione, svincolando la stima da ogni analisi rispetto al vantaggio di carattere fondiario ricavato dagli immobili stessi.

Per tornare, quindi, al servizio a fronte del quale la Legge Galli prevede il pagamento di una apposita tariffa, si deve ribadire che quest'ultimo non si sovrappone con l'attività svolta dal Consorzio di bonifica. Esso ha per oggetto prevalente la gestione del sistema di opere che presiede alla raccolta ed al trattamento delle acque di scarico, la cui produzione è legata alla residenza o allo svolgimento di specifiche attività, e la cui determinazione quantitativa e qualitativa dipende della natura delle attività stesse.

La formazione di questi apporti non dipende quindi, né dalla natura dell'immobile, che può solo eventualmente ospitare l'attività - ma in quanto tale può anche accogliere attività che generano scarichi di entità diversa, se non nulla, senza che da tale fatto derivi necessariamente una variazione del valore fondiario - né dalle condizioni fisico-ambientali in cui l'immobile stesso si trova, dalla cui modificazione, quando indotta dalla bonifica, deve derivare il vantaggio di carattere fondiario che la legislazione riconosce come necessario per l'individuazione del più volte richiamato beneficio.

Non si tratta, pertanto, di apporti, come quelli di natura meteorica, la cui formazione è prevalentemente legata ai fattori naturali, non controllabili, e la cui gestione esplica essenzialmente i propri effetti nei termini di un miglioramento del livello di sicurezza idraulica a favore di un determinato territorio e degli immobili che in esso ricadono.

In questo caso la funzione delle opere è rilevante rispetto al costituirsi del beneficio, in quanto il suo venir meno - riferito alla funzione -, pregiudicherebbe le caratteristiche e la destinazione degli immobili stessi determinandone una svalutazione economica eventualmente rimediabile solo con successivi interventi della medesima natura di quelli operati in origine dalla bonifica.

Nel primo caso si ha a che fare con un servizio, peraltro legato all'esistenza di una utenza costituita su base contrattuale¹¹. Nel secondo si rientra appieno nella fattispecie del beneficio, che deriva all'immobile per il solo fatto che quest'ultimo viene a collocarsi in un determinato contesto fisico-ambientale sul quale le attività di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica hanno esercitato, e continuano a svolgere, una azione di trasformazione la quale a sua volta, con riferimento al bene stesso, si traduce in una valorizzazione economica.

Tra i due ambiti, peraltro, sussistono sostanziali differenze anche in ordine all'oggetto dell'attività: nel caso del servizio, l'attività svolta è diretta alla gestione e tutela della risorsa idrica; l'azione di bonifica, invece, si configura prevalentemente come azione di conservazione, difesa e valorizzazione del suolo.

Con l'intensificarsi dell'attività di urbanizzazione, i problemi relativi alla gestione degli scarichi sono via via diventati più complessi, e l'incidenza di questi anche sulla gestione della rete di bonifica assume sempre maggiore rilevanza, tant'è che a riguardo sono intervenuti recentemente alcuni provvedimenti legislativi.

Dopo l'entrata in vigore della legge Galli ed il recepimento di alcune sue norme da parte della successiva L.R. n. 25/1996, la questione appare ora più chiaramente inquadrabile.

In primo luogo, viene riconosciuto un particolare beneficio generato a favore di soggetti non rientranti nella fattispecie dei proprietari di immobili che hanno ricevuto un vantaggio di tipo fondiario dalla bonifica, ed in forza del quale si istituisce un preciso obbligo contributivo. La L. n. 36/94, all'art. 27 comma 3, infatti stabilisce che *“Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica e irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di*

¹¹ Per un inquadramento normativo relativamente alla materia del servizio idrico, un interessante contributo è stato presentato alla “Conferenza Nazionale sulle metodologie tariffarie nel Settore Idrico”, organizzata il 19.11.1997 a Genova, dalla Associazione Idrotecnica Italiana. Il lavoro, illustrato dall'Avvocato Ernesto Conte, è il risultato degli incontri di un gruppo di esperti di problemi giuridici in materia di acque pubbliche, che sotto il titolo “Evoluzione del quadro normativo del servizio idrico, con particolare riferimento ai problemi tariffari” compare negli atti pubblicati sul numero speciale 1-2/1998 della rivista “L'acqua”, organo dell'Associazione Idrotecnica Italiana.

scarichi anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.”

La norma viene ripresa dalla L.R. n. 25/96 la quale, ha inoltre disposto l'obbligo per i consorzi di assoggettare a contribuzione gli scarichi solo dopo apposito censimento.

Al contrario dei casi precedentemente esaminati, dove il chiarimento sulle funzioni e sulla natura delle opere ha portato ad escludere ogni possibilità di sovrapposizione del potere impositivo del Consorzio con quello dell'Ente gestore del Servizio Idrico integrato, l'applicazione delle norme appena citate può condurre alla istituzione di obblighi contributivi di analoga natura, configurando una situazione specificatamente non ammessa dalla citata Legge Galli.

La sovrapposizione fra i due suddetti poteri impositivi, potrebbe infatti ricorrere qualora il Consorzio chiamasse a contribuire i soggetti beneficiari anche in ragione degli ulteriori vantaggi da questi conseguiti a seguito dello smaltimento, attraverso la rete di bonifica, delle acque di scarico, imponendo un contributo della medesima natura di quello stabilito dall'Ente gestore del Servizio Idrico integrato per le funzioni da esso svolte. Tale situazione, infatti, quand'anche sostenuta da ragioni tecniche ed economiche, risulterebbe in contrasto con quanto disposto dalla legge n. 36/1994, all'art. 14, secondo il quale: *“gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura,...., sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.”*

È bene precisare sin d'ora che il problema non riguarda tanto il riconoscimento della funzione che, in taluni casi, il sistema della bonifica svolge in supporto a quello fognario, ed a fronte della quale risulta legittima la richiesta di un opportuno ristoro economico. La questione si pone, invece, in ordine alla individuazione dei soggetti obbligati a contribuire a fronte del servizio ricevuto. A tal riguardo,

tuttavia, la stessa Legge Galli fornisce sufficienti indicazioni.

Chiarito questo dubbio, resta quindi da definire la modalità di valutazione di questo specifico beneficio che, per la diversa natura rispetto al noto beneficio di bonifica, non può essere quantificato in rapporto ad un vantaggio conseguito o conseguibile di natura fondiaria.

Come riferito in precedenza, la gestione degli scarichi rappresenta una attività che ben si configura nei termini di un servizio a fronte del quale il contributo richiesto ai soggetti beneficiari può pertanto essere commisurato all'entità dei costi di gestione sostenuti per assicurarne lo svolgimento.

2.3 Il beneficio di bonifica

L'opera di bonifica, secondo la definizione del T.U. n. 215/1933, ma anche secondo le elaborazioni successive che hanno portato alla individuazione di ulteriori fasi della bonifica legate da un rapporto consequenziale con quello fondamentale della bonifica integrale, esplica i propri effetti in varie direzioni di natura economica, ambientale e sociale.

Ne consegue che a fronte della realizzazione delle opere pubbliche di bonifica si sono prodotti e si continuano a produrre benefici di natura molto diversa, tutti riconosciuti dalla legislazione vigente, la quale ha individuato in questi, la ragione fondamentale della destinazione di ingenti risorse finanziarie pubbliche per la realizzazione delle opere stesse. Si tratta, tuttavia, di benefici talvolta sostanzialmente diversi in relazione all'altrettanto importante aspetto della definizione dei criteri per il riparto dei costi di esecuzione, manutenzione ed esercizio della opere non coperti dal finanziamento pubblico, e quindi da porre a carico delle singole proprietà (art. 17 R.D. n. 215/1933).

In sintesi i vari benefici prodotti dall'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica sono riconducibili alle seguenti categorie:

beneficio complessivo: deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a fini di interesse generale e si esplica nel miglioramento complessivo delle condizioni sociali, economiche, ambientali ed igienico sanitarie, i cui effetti, peraltro, possono proiettarsi anche al di fuori del comprensorio di bonifica;

beneficio particolare: è il vantaggio che ciascun immobile ricadente nel comprensorio riceve dalla bonifica, alla quale è strettamente legato da un rapporto di causalità. Tale vantaggio deve essere chiaramente configurabile in un miglioramento delle caratteristiche del bene, tale da determinarne una apprezzabile valorizzazione economica.

La prima tipologia di beneficio è quella che ha da sempre portato il legislatore a riconoscere una funzione pubblica alla bonifica e di conseguenza a sostenerne ampiamente l'esecuzione con il finanziamento delle relative opere. Tale riconoscimento trova tuttora espressione nei contributi pubblici che regolarmente accompagnano gli interventi di ripristino, ammodernamento e potenziamento del sistema delle opere di bonifica e, seppur in misura più limitata, anche nel finanziamento delle attività ordinarie di gestione e manutenzione ¹².

Per il fatto che risulta ricollegabile ad un vantaggio ricavato dall'intera collettività e non dai singoli proprietari di immobili, tale componente del beneficio non è stata chiamata in campo dal legislatore per giustificare e quantificare il contributo di questi ultimi alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

¹² Vedi ad esempio i contributi per le attività di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione che la Regione del Veneto può concedere ai singoli consorzi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1.3.1983 n. 9.

A questo fine, invece, assume rilevanza la seconda tipologia di beneficio, quello particolare, ricavato dagli immobili del comprensorio a seguito della esecuzione e gestione delle opere di bonifica. È a seguito di questo vantaggio che i proprietari degli immobili beneficiari sono chiamati a contribuire alle spese sostenute dal consorzio, in misura correlata all'entità del vantaggio stesso.

Perché vi sia beneficio, nei termini sopra indicati, non è tuttavia sufficiente un qualsiasi tipo di vantaggio ma è necessario che esso sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile, per la cui individuazione e determinazione occorre quindi un incremento di valore del bene, in rapporto causale con le opere di bonifica. Il beneficio deve essere quindi diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una qualità del fondo.

Tale vantaggio può essere, inoltre, generale, perché interessa allo stesso tempo più immobili, ma non può essere generico, in quanto per la sua individuazione deve essere chiaramente definibile l'inerenza al fondo beneficiato.

Le considerazioni esposte in questo e negli altri paragrafi del presente capitolo, in ordine al beneficio di bonifica, sono estensibili anche al beneficio derivante dalla esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere irrigue.

Anche in questo caso si tratta di interventi di trasformazione territoriale (l'approvvigionamento, con sistemi anche diversi, di acqua irrigua) che producono i loro effetti in termini di incrementi di valore dei fondi beneficiati.

Nel paragrafo precedente è stata rilevata una ulteriore categoria di beneficio, quello riconosciuto a favore dei soggetti che ai sensi della legge Galli, pur non risultando *“associati al consorzio”*, utilizzano le opere di bonifica e irrigazione come recapito di **acque di scarico**.

Si tratta in questo caso di un beneficio che, come già esposto, non è configurabile nella tipologia del beneficio di bonifica in senso stretto, per la mancanza del requisito del nesso funzionale con un bene immobile, ma soprattutto della derivazione causale rispetto ad un incremento di valore di quest'ultimo.

La legge, tuttavia, ne ammette l'individuazione e, riconoscendone la natura di beneficio diretto, consente ai Consorzi di esigere a fronte di esso, in misura rapportata alla relativa entità, uno specifico contributo ai soggetti titolari (L. n. 36/1994 art. 27 comma 3, L.R. n. 25/1996 art. 3 comma 2).

Di tutti gli aspetti inerenti il potere impositivo dei consorzi rilevabili dalla normativa sopraccitata, quello della connotazione e della quantificazione del beneficio, rappresenta senz'altro il più rilevante dal punto di vista dell'analisi estimativa che si compie nell'ambito del Piano di classifica.

Le indicazioni che si riportano nel presente paragrafo costituiscono, quindi, le basi della classificazione del territorio comprensoriale ai fini del riparto degli oneri di bonifica.

Come appena accennato, i due problemi fondamentali a cui deve rispondere il Piano di classifica sono quelli della individuazione delle varie tipologie di beneficio dalle quali la legge consente di derivare l'obbligo contributivo e, naturalmente, la loro quantificazione, o meglio, la definizione dei rapporti fra i benefici ricavati dai diversi elementi oggetto di imposizione (immobili o scarichi) sulla base dei quali deve conseguentemente effettuarsi il riparto degli oneri sostenuti dal Consorzio.

A questo riguardo, dovendo riassumere le considerazioni sin qui esposte, si può concludere che, alla luce della normativa vigente, sono individuabili due categorie di beneficio in forza delle quali il Consorzio può esercitare il proprio potere impositivo.

Si tratta in primo luogo del **beneficio di bonifica** in senso stretto, ossia quello che deriva agli immobili ricadenti nel comprensorio in termini di concreto vantaggio di carattere fondiario, come diretta conseguenza della esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.

A tale beneficio è pienamente assimilabile quello derivante agli immobili che si avvantaggiano della esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere irrigue, che potremmo quindi definire come **beneficio irriguo**.

In entrambi i casi, la derivazione di un vantaggio in termini di incremento del valore fondiario rappresenta, quindi, l'elemento essenziale che accerta l'esistenza del suddetto beneficio. La quantificazione di tale vantaggio, peraltro, dal punto di vista estimativo, costituisce l'operazione da compiersi al fine della determinazione dei rapporti secondo i quali i diversi immobili beneficiari sono chiamati a contribuire alle spese sostenute dal Consorzio per lo svolgimento delle predette attività di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica.

La seconda categoria di beneficio è quella che interpreta il vantaggio ricavato dai soggetti "*non associati al consorzio*" che utilizzano la rete di bonifica come "*recapito di scarichi anche se depurati*" (vedi art. 27 comma 3 della L. n. 36/1994 e s.m.i. e D. Lgs. 152/2006) e che potremmo, per semplicità, definire come **beneficio relativo agli scarichi**.

L'esistenza di tale vantaggio viene accertata nel momento in cui l'immissione nella rete di bonifica delle acque di scarico è rilevata (vedasi il censimento degli scarichi disposto dalla L.R. n. 25/1996, art. 3 comma 1) e autorizzata con apposito provvedimento.

A tal fine devono ritenersi assimilabili agli scarichi definiti nei termini di cui sopra, tutte le immissioni nella rete di bonifica derivanti da prelievi effettuati, oltre che dalla rete acquedottistica, anche dalla falda profonda e dai corsi d'acqua di ordine superiore rispetto a quello dei canali di bonifica, o da canali di bonifica appartenenti ad altri comprensori.

Rientra, ad esempio, nella fattispecie dello scarico come sopra definita, l'apporto nella rete di bonifica delle acque in uscita dagli allevamenti ittici, il cui prelievo, a monte, sia stato effettuato da corsi d'acqua in consegna allo Stato o alla Regione e non rientri nell'ambito dei prelievi assentiti da tali Enti al Consorzio con apposito atto di concessione.

Per la valutazione del predetto beneficio, come già indicato al paragrafo precedente, essendo esso derivante da una attività che ben si configura nei termini di un servizio, appare opportuno ricorrere alla determinazione quantitativa dello

scarico (ad esempio volume annuo di acqua scaricata nella rete di bonifica) ed alla natura del sistema di opere di bonifica che viene impegnato per il relativo smaltimento (es. distinzione fra sistema a scolo naturale e sistema a scolo meccanico).

Ne deriva che il contributo richiesto ai soggetti beneficiari risulta essere commisurato all'entità dei costi di gestione sostenuti per assicurare lo smaltimento dello scarico.

2.4 Beni oggetto di imposizione

Sono oggetto del potere impositivo gli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. A tal fine sono considerati tutti i beni che rientrano nella previsione di cui all'art. 812 c.c.¹³ che, ovviamente, ricadono nel comprensorio di bonifica, che hanno tratto beneficio dall'esecuzione delle opere di bonifica e che continuano a giovare dei vantaggi conseguenti alla loro continua manutenzione ed esercizio.

In sostanza sono tre gli elementi che, una volta riscontrati, individuano i beni soggetti ad imposizione:

- la natura di bene immobile, in quanto è al fine della trasformazione e valorizzazione dei beni di questa natura che l'esecuzione della bonifica trova motivo e giustificazione;
- l'inclusione del bene nel territorio a favore del quale le opere di bonifica sono state compiute, il comprensorio;
- l'esistenza di un beneficio, inteso nei termini di un vantaggio di natura fondiaria, legato con rapporto di causalità all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

Al fine della miglior precisazione dei suddetti criteri può risultare d'aiuto la definizione che, degli immobili soggetti a bonifica, riporta il codice civile all'art. 857, a sua volta riprendendo il contenuto dell'art. 1 del citato R.D. n. 215/1933:

*“Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali **possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente***

¹³ Secondo l'art. 812 c.c., comma 1, sono beni immobili “il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.”

coltivati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.”

La norma individua nei terreni, gli immobili che possono essere “*soggetti a bonifica*”; ne deriva, pertanto, che è con riferimento agli stessi che si possa più correttamente provvedere alla individuazione e quantificazione del beneficio ricavato successivamente alla esecuzione delle opere.¹⁴

Tale precisazione, tuttavia, non limita il campo di imposizione ai soli suoli che a seguito della bonificazione possono essere destinati ad un più conveniente sfruttamento agricolo. Infatti, “*i vantaggi delle opere di bonifica possono essere di varia natura, concretandosi essi in ogni beneficio di ordine economico, anche al di fuori del settore agricolo, specie quando lo sviluppo della zona porta ad un superamento della fase agricola per caratterizzarsi sul piano industriale, commerciale od urbano.*”¹⁵

Si rileva nuovamente, quindi, che “*la natura agricola od extra-agricola del fondo è ininfluyente ai fini della legittimità dell'imposizione.*” La conservazione dell'equilibrio idraulico, infatti, coinvolge il territorio nella sua interezza e “*il beneficio tratto dalla bonifica non dipende affatto dal carattere agrario del fondo, purché esso sia appartenente al comprensorio, ma da altri elementi*” riconducibili al generarsi di quel vantaggio di carattere fondiario legato con rapporto causale alle opere di bonifica di cui si è fatto cenno in precedenza.

Se anche sotto gli aspetti appena elencati trova ulteriore conferma il fatto che la natura del fondo è ininfluyente ai fini della legittimità dell'imposizione, altrettanto non può dirsi in ordine alla concreta quantificazione del beneficio. Se questo

¹⁴ Vedi sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili 17.5.1991 n. 5520.

¹⁵ Vedi sentenza T.A.R. Veneto del 30.3.1983 n. 686.

deve tradursi in una qualità del fondo o più esplicitamente in un *incremento di valore* dello stesso, la destinazione produttiva rappresenta un elemento tutt'altro che secondario e di esso non si può certo non tener conto, in sede di stima dei rapporti di contribuenza fra i vari immobili, pena l'arbitraria omissione di uno degli aspetti più rilevanti richiamati dalla legislazione e dalla giurisprudenza.

A tale riguardo, tuttavia, appare logico considerare che, ai fini della individuazione e quantificazione del beneficio, non abbia incidenza quella quota del maggior valore dell'immobile la cui espressione quantitativa è data dal costo degli investimenti sostenuti successivamente alla trasformazione, da parte dei privati o dell'ente pubblico.

Per i suoli passati, anche in fasi successive, alla destinazione urbana o industriale, il più volte richiamato vantaggio di carattere fondiario sarà dato, quindi, dalla valorizzazione che questi hanno conseguito per effetto della raggiunta caratterizzazione edificatoria, ovviamente, quando questa non fosse consentita nelle condizioni precedenti alla trasformazione o non dovesse esserlo nel contesto fisico-territoriale che si verrebbe a creare qualora cessassero definitivamente le attività di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica. A questo fine, invece, non saranno rilevanti tutte le componenti di valorizzazione dell'immobile la cui quantificazione si concretizza nell'ammontare dei sopraccitati investimenti compiuti successivamente alla bonifica i quali, nella fattispecie più ricorrente, quella degli immobili urbani, sono rappresentati dalle opere di infrastrutturazione e dal soprassuolo edificato.

A questo riguardo, un contributo chiarificatore è stato apportato dalla recente legge regionale n. 25/1996, la quale, al sopra citato art. 4, comma 9, ha infatti stabilito che *“in ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfici degli immobili oggetto del beneficio medesimo”*.

Il concetto risulta ancora più chiaro dalla lettura della relazione di presentazione Consiglio regionale del disegno di legge, poi tradottosi nel suddetto provvedimento,

nel quale si afferma che *“viene assoggettata a contribuzione solo la superficie base su cui insiste l’immobile urbano, e non i singoli appartamenti che ovviamente pagheranno in relazione ai millesimi condominiali, se trattasi di edifici con più proprietari.”*

È ovvio, quindi, che il suddetto incremento di valore, deve essere determinato con riferimento alla destinazione assunta dal suolo, la quale deriva dal concretizzarsi di quella particolare suscettività, legata alle caratteristiche intrinseche del bene e ad ogni altro fattore congiunturale, che per effetto della trasformazione operata dalla bonifica può tradursi nei termini di una concreta valorizzazione fondiaria.

Non sarebbe, peraltro, possibile prefigurare una qualsiasi destinazione economica per l’immobile bonificato a prescindere dai suddetti fattori congiunturali, i quali necessariamente definiscono il quadro economico, urbanistico e sociale, all’interno del quale il bene stesso può trovare un conveniente impiego. È superfluo, infatti, precisare, che la bonifica, da sola, non conferisce all’immobile una propria specificità di utilizzo, necessitando sempre, per la produzione dei propri effetti, il concorso degli altri fattori prima citati.

Per assurdo, infatti, venendo a mancare l’opportunità di destinarlo ad un qualsiasi miglior utilizzo, il suolo che per azione delle bonifica venisse risanato idraulicamente (per fare l’esempio della bonifica idraulica), non assumerebbe alcuna valorizzazione economica e pertanto i costi della bonifica non troverebbero riscontro in altrettanti benefici definiti secondo l’accezione più volte richiamata.

Appurato ciò, gli ulteriori accertamenti sono demandati all’analisi estimativa la quale, a riguardo, ha quindi il compito di chiarire se la predetta suscettività poteva o meno tradursi in un vantaggio di carattere fondiario, anche parziale, per effetto dell’interazione dei predetti fattori intrinseci e congiunturali a prescindere dall’azione di bonifica, e di determinare, pertanto, se quest’ultima possa avere inciso solo su una parte dell’incremento di valore riscontrato, o se invece sia risultata determinante per intero alla sua formazione.

L’operazione, perciò, ha solo connotati tecnici, non pregiudicando il concetto che

si è inteso evidenziare, secondo il quale, quando a seguito della bonifica si è verificato, o si possa concretamente verificare un incremento di valore di uno o più immobili ricadenti nel comprensorio, è sulla base di tale maggior valore che deve quantificarsi il cosiddetto beneficio di bonifica.

Per quanto riguarda, infine, l'imposizione che grava sui titolari di scarichi nella rete di bonifica ai sensi dell'art. 27 della Legge Galli, non risulta possibile l'individuazione di un immobile interessato da tale tipologia di beneficio e quindi colpito dall'obbligo contributivo.

In questo caso il vantaggio ottenuto a seguito dell'immissione dello scarico nei collettori di bonifica, che come già citato deriva dall'espletamento di un servizio, va a favore di una attività (di tipo produttivo, di residenza o altro) e non di un immobile.

Al fine della sua quantificazione, quindi, non assumono rilevanza le caratteristiche dell'immobile, quand'anche fosse possibile individuarne uno in corrispondenza dell'origine dello scarico, bensì la natura e l'entità del servizio espletato.

2.5 Soggetti obbligati

La legge (R.D. n. 215/1933 art. 10 e C.C. art. 860), nel definire i soggetti obbligati a contribuire alle spese consortili, fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante, soltanto la titolarità del diritto di proprietà di beni rientranti nelle categorie di cui all'art. 812 comma 1, del Codice civile.

A tal fine non può peraltro valere il semplice diritto di proprietà: questo infatti deve comunque riferirsi ai beni di cui al paragrafo precedente, i quali oltre alle caratteristiche di beni immobili, devono presentare i requisiti dell'inclusione nel comprensorio di bonifica e della derivazione di un beneficio, inteso nei termini di valorizzazione del fondo, dovuto all'esecuzione e quindi all'esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

Per quanto riguarda invece la definizione dei soggetti obbligati di cui all'art. 27

comma 3, della L. n. 36/94, risultano opportune alcune ulteriori precisazioni sugli elementi sostanziali che giustificano la distinzione fra le attività di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e quelle di raccolta e smaltimento delle acque di scarico.

Si ricorda, innanzitutto, che le due casistiche, fin dall'origine hanno avuto diversa trattazione normativa, anche quando contemporaneamente potevano interessare le stesse opere di bonifica.

La prima costituisce l'origine di un beneficio che, come già ampiamente riferito, è un beneficio di carattere economico a favore di un fondo, e che sotto questa natura va concretamente valutato. La seconda, quando svolta, almeno in parte, dalle stesse opere di bonifica, rappresenta una funzione supplementare, dalla quale derivano utilità che debbono senz'altro definirsi accessorie, in quanto fornite dalle opere di bonifica in aggiunta a quelle connesse alla funzione specifica e imprescindibile sopra richiamata.

La normativa originaria prevedeva questo caso ¹⁶, disponendone la trattazione nei termini della concessione allo scarico, la quale, qualora l'immissione di acque di rifiuto nella rete di bonifica comportasse oneri supplementari a carico del consorzio, poteva tradursi nell'imposizione di un prezzo d'uso o canone.

Tale inquadramento derivava dalla corretta valutazione del vantaggio generato, il quale pur essendo chiaramente individuabile (beneficio diretto, quindi) e direttamente connesso alla funzionalità esplicata dalle opere pubbliche di bonifica nell'ambito del comprensorio, non ha assoluta attinenza con gli immobili ricadenti in quest'ultimo, per la non necessaria coincidenza fra la titolarità dello scarico e quella della proprietà dell'immobile dal quale proviene, ma in particolare per l'impossibilità di individuare un qualsivoglia incremento di valore da parte dell'immobile stesso correlato con rapporto di causalità alla gestione dello scarico, quand'anche questa si concluda con l'immissione nella rete di bonifica.

La mancata necessità del nesso funzionale fra scarico, immobile e quindi proprietà

¹⁶ R.D. 8.5.1908 n. 368, artt. 134, comma 1 lett. g), 135 comma 1, 136 comma 1 lett c), 137 comma 1.

dell'immobile, porta ad inquadrare il titolare dello scarico, sia esso singolo utente o ente gestore del servizio di fognatura, come una figura particolare di beneficiario (il cosiddetto beneficiario “*non associato al consorzio*” secondo la Legge Galli), che non può ricondursi a quella del consorziato, per la quale, appunto, la proprietà di un immobile che ricava beneficio dalla attività specifica della bonifica, costituisce un requisito imprescindibile.

È ovvio che un soggetto titolare di uno scarico, pur non configurandosi come consorziato in virtù di tale titolarità, può comunque possederne i requisiti se risulta contemporaneamente proprietario di immobili rispondenti alle caratteristiche ormai più volte elencate. La veste di consorziato, naturalmente, viene a definirsi solo ai fini del rapporto che in forza di quest'ultimo titolo si istituisce fra lui ed il consorzio.

Alla luce delle considerazioni qui presentate e avuto riguardo del combinato disposto degli articoli 14 (comma 2) e 15 della legge Galli, si può quindi concludere che i soggetti obbligati di cui all'art. 27, comma 3, della legge stessa, possono essere individuati nei singoli titolari degli scarichi, nei casi in cui questi non siano tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, e negli enti gestori del servizio idrico integrato in tutte le altre situazioni.

2.6 Limiti del potere di imposizione

Le norme finora richiamate sono indicative dei limiti fondamentali del potere di imposizione nel senso che quest'ultimo ovviamente non può estendersi a beni mobili, oppure ad immobili siti al di fuori del comprensorio o ad immobili che non traggano alcun beneficio dagli interventi di bonifica.

A quest'ultimo riguardo, la recente giurisprudenza ha inoltre contribuito a chiarire in maniera inequivocabile che il beneficio di cui è necessario accertare l'esistenza, ai fini della determinazione del contributo di bonifica, deve essere quello che deriva da una valorizzazione economica dell'immobile connessa con rapporto causale alle attività di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche

di bonifica.

Anche la normativa più recente, in sostanza ha confermato i criteri fondamentali sopra esposti. Alcuni provvedimenti, tuttavia, trattando di materie non strettamente inerenti il beneficio di bonifica - vedi ad esempio la normativa precedentemente citata in materia di tutela delle risorse idriche o i provvedimenti regionali di riorganizzazione dei consorzi di bonifica - hanno introdotto alcune norme che apparentemente interferiscono con l'impianto concettuale dell'ancora valido T.U. n. 215/1933 e che, pertanto, in questa sede rendono opportune alcune precisazioni.

Delle implicazioni dovute all'estensione del potere impositivo del consorzio sui soggetti non consorziati che traggono comunque beneficio dalle opere di bonifica, stabilito dalla legge Galli al quale si rimanda per eventuali approfondimenti.

Si ritiene invece opportuno affrontare in questa sede l'esame delle questioni che, al fine della definizione dei limiti del potere di imposizione del Consorzio, vengono poste dalla nuova delimitazione del Comprensorio di bonifica disposta dalla Regione del Veneto in applicazione della L.R. n. 3/76 recante norme generali per il riordino del settore.

Come si è sopra precisato, l'esistenza di un beneficio diretto conseguente all'esecuzione delle opere di bonifica è riconosciuta solo in riferimento agli immobili che ricadono all'interno di questo ambito, definito dal suddetto T.U. n. 215/1933 (art. 1) come il territorio, delimitato con apposito provvedimento, che per le sfavorevoli caratteristiche dal punto di vista idrogeologico fisico e sociale, a seguito della realizzazione di un insieme di opere predisposte sulla base di un piano generale di lavori e di attività coordinate, è suscettibile di una radicale trasformazione con evidenti vantaggi igienici, demografici economici ed infine sociali.

La legislazione originaria faceva, infatti, dipendere il riconoscimento del beneficio, dalla inclusione dell'immobile nell'ambito territoriale rispetto al quale era stato definito il Piano generale di bonifica, ovvero il progetto di massima di

tutte le opere di competenza statale. Tale ambito, individuato sulla base di criteri prevalentemente fisico-idraulici, coincideva di fatto con il territorio sul quale i vantaggi conseguenti all'esecuzione delle opere potevano avere ricaduta. Non aveva pertanto ragione l'accertamento di vantaggi diretti a favore di immobili situati al di fuori di tale conterminazione. L'eventuale ricorrenza di una simile situazione, qualora verificata, avrebbe semmai comportato la ridefinizione del limite comprensoriale.

Rispetto a tale quadro, la situazione attuale, appare invece leggermente modificata: con Provvedimento del Consiglio 21.12.1977 n. 488, la Regione del Veneto ha ridelimitato i confini dei comprensori di bonifica, ricorrendo per gran parte alle conterminazioni dei principali bacini idrografici e quindi sostanzialmente rispettando i criteri che erano stati alla base delle prime delimitazioni degli ambiti comprensoriali che hanno preceduto l'avvio degli interventi di bonifica di inizio secolo. In alcuni casi, tuttavia, tale nuova perimetrazione ha dovuto ripercorrere i confini amministrativi piuttosto che le linee di spartiacque, questo in particolare nelle aree prossime al confine regionale, dove in precedenza, sulla base dei soli criteri fisico-idraulici erano stati definiti comprensori, per l'appunto, interregionali.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

Costituzione italiana Titolo V "le Regioni, le Province, i Comuni" - In particolare l'art 117 dove definisce i termini del potere legislativo delle Regioni.

Codice Civile Sez III Della Bonifica integrale. Art. 860 - Concorso dei proprietari nella spesa.

R.D. 08/05/04 n.368. *Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22.3.1900, n. 195, e della L. 7.7.1902 n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.*

R.D. 30/12/23 n.3256 *Testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.*

R.D. 13/02/33 n.215 *Nuove norme per la bonifica integrale.*

Legge 25/06/1882 n.869 *Sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.*

Legge 12/02/42 n.183 *Disposizioni integrative della legge sulla bonifica integrale.*

Legge 02/06/61 n.454 *Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.* Titolo III Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione.

Legge 10/05/76 n.319 *Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.*

Legge 18/05/89 n.183 *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.*

Legge 23/12/92 n.498 *Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.*

D.P.R. 23/06/62 n.947 *Norme sui Consorzi di Bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - In particolare l'art. 8.*

D.P.R. 24/05/77 *Formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art.16 della L. 10.5.1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e penalità per la omessa, infedele o ritardata denuncia o per l'omesso e ritardato pagamento.*

D.P.R. 31/07/96 n.460 *Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.*

Circ. M.A.F. 26/01/63 n.1 *Istruzioni in merito al D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 - Capi II, III, IV e V.*

Circ. M.A.F. 07/08/64 n.17 *Ripartizione delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e degli oneri per l'adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi.*

L.R. Veneto 13/01/76 n.3 *Riordinamento dei Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori.*

L.R. Veneto 11/04/80 n.26 *Norme per la determinazione delle tariffe relative al canone dovuto ai Comuni o loro Consorzi per i*

servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 10.5.1976, n. 319 e del D.P.R. 24.5.1977.

L.R. Veneto 01/03/83 n.9 *Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica.*

P.C.R. Veneto 21/12/77 n.488 *Delimitazione dei comprensori di bonifica.*

P.C.R. Veneto 01/09/89 n.962 *Piano Regionale di risanamento delle acque.*

P.C.R. Veneto 28/05/92 n.382 *Piano Territoriale Regionale di coordinamento.*

P.C.R. Veneto 24/11/93 n.840 *Intesa tra la Regione del Veneto e la Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia per lo scioglimento dei consorzi di bonifica interregionali esistenti nella pianura tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e per la ridelimitazione dei relativi comprensori entro i consorzi di bonifica regionali "Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento" di Portogruaro e "Cellina Meduna" di Pordenone" (art. 73 D.P.R. 24.7.1977 n. 616) - Atto della Regione del Veneto con cui si autorizza l'intesa fra le due Regioni, sottoscritta alla successiva data del 7.7.1994.*

D.G.R. Veneto 07/03/78 n.1228 *Costituzione dei Consorzi di bonifica.*

D.G.R. Veneto 31/01/89 n.506 *Direttive per la predisposizione del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale.*

D.G.R. Veneto 14/04/97 n.5833 *Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale.*

D.G.R. Veneto 03/03/98 n.575 *Criteria per la redazione dei piani di classifica. Art. 4, comma 6 LR 19 agosto 1996, n. 25.*

Sentenza Corte di Cassazione 17/05/91 n.5520 - *Sezioni Unite Civili - Consorziati vari vs. Consorzio di bonifica Destra Mincio - Mantova.*

Sentenza Corte di Cassazione 05/07/93 n.7322 - *Sezione Prima - Comune di Ascoli Piceno vs Consorzio di bonifica Del Tronto - Ascoli Piceno.*

Sentenza Corte di Cassazione 08/07/93 n.7511 - *Sezione Prima - I.A.C.P. di Macerata vs Consorzio di bonifica del Tronto - Ascoli Piceno.*

Sentenza Corte di Cassazione 14/10/96 n.8957 - *Sezioni Unite Civili - I.A.C.P. di Macerata vs Consorzio di bonifica del Tronto - Ascoli Piceno.*

Sentenza Corte di Cassazione 14/10/96 n.8960 - *Sezioni Unite Civili - Consorziati vari vs. Consorzio di bonifica Bassa Friulana - Udine.*

Sentenza Corte di Cassazione 30/01/98 n.968 - *Sezioni Unite Civili - Monte dei Paschi di Siena vs. Consorzio della Bonifica di Latina.*

Sentenza Corte Costituzionale 24/02/92 n.66.

Sentenza Corte Costituzionale 23/02/98 n.26.

Decisione Consiglio di Stato 27/06/97 n.60 - *VI sezione -*

Consortiati vari vs. Consorzio di Bonifica della Val di Pesa.

Sentenza T.A.R. del Veneto 30/03/83 n.686 - *Consortiati vari vs Consorzio di bonifica Valli Grandi Medio Veronese.*

Sentenza Tribunale di Vicenza 20/03/86 n.1022 - *Causa civile di I grado promossa dal Comune di Montecchio Maggiore contro il Consorzio di Bonifica Riviera Berica.*

3 IL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

3.1 Cenni storici sui preesistenti Consorzi di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba, Pedemontano Sinistra Piave, Destra Piave

Il Consorzio di Bonifica “Piave” è il risultato della fusione dei tre Consorzi di Bonifica “Destra Piave”, “Pedemontano Brentella di Pederobba” e “Pedemontano Sinistra Piave”, già istituiti a sensi della L.R. n° 3/76.

Il nuovo Statuto, redatto secondo lo statuto-tipo regionale approvato in allegato alla legge 12/2009, naturalmente non può prescindere dalla storia; è questa che ne ha definito le peculiarità, l'attività, le specializzazioni territoriali, ricomprese ora in un quadro di riferimento sempre più generale.

Si espone quindi di seguito per sommi capi la storia dei tre ex Consorzi.

Il Consorzio di Bonifica “**Pedemontano Brentella di Pederobba**”, individuato con il n° 16 dalla L.R. 3/76 (superficie 65.000 ha), fu il risultato dell'ampliamento del comprensorio alla zona pedemontana del preesistente “Consorzio Irriguo Brentella”, la cui storia ha avuto inizio nel 1436 (22 marzo), quando la Serenissima Repubblica autorizzò la derivazione dal Piave a Pederobba di un canale (la Brentella), per dissetare l'alta pianura trevigiana in destra del fiume; circa 30.000 ha, privi di acqua. E' nella tradizione del Brentella l'uso multiplo dell'acqua: per abbeveraggio (oggi uso ambientale), per irrigazione e per produzione di forza motrice; tali usi continuano oggi con importanza immutata, ma in un quadro di riferimento decisamente cambiato. Recente invece è l'attività di bonifica (a partire dagli anni '60 del secolo scorso) consistente nell'uso multiplo

delle reti irrigue (ai tradizionali compiti si è aggiunto lo scolo delle acque piovane di un territorio diventato fortemente antropizzato) e nel recupero delle reti pedemontane, anche mediante la realizzazione delle casse di espansione (n° 7) e l'uso delle cave a fini idraulici. La superficie contribuente di bonifica è di 40.300 ha. Il Brentella entra nel nuovo Consorzio di Bonifica “Piave” con una dotazione di 31.500 ha irrigati (21.500 ha a pluvirrigui, 9.500 ha a scorrimento, 1.000 ha di soccorso e n° 14 centraline di sollevamento), con 20 centrali idroelettriche consorziate (5.400 kW installati, di cui 100 kW consorziali), due centrali in costruzione (per 1.100 kW) e altre quattro in progetto. Non sono presenti impianti idrovori. Le concessioni di derivazione vigenti, risalenti agli anni '20 (da un massimo di 35,8 m³/s a minimo 16,2 di cui 1,7 per il Destra Piave), sono in fase di rinnovo fin dal 1996. La rete irrigua si estende per 1.450 km; la rete di scolo si estende per 680 km; la rete mista si estende per 500 km.

Il Consorzio di Bonifica “**Destra Piave**” individuato con il n° 17 della L.R. n° 3/76, superficie 53.000 ettari, è il risultato della fusione dei due preesistenti Consorzi “Canale della Vittoria” “Vallio, Meolo e Musestre” con estensione all'area di Quinto di Treviso. Il primo è nato all'inizio del secolo scorso per scopi irrigui con la costruzione della nuova presa sul fiume Piave a Nervesa della Battaglia e dei canali a servizio della pianura tra il Piave, il Giavera e le risorgive a sud e dell'area già Brentella (Canali di Ponente e Priula). Il secondo, di bonifica idraulica vanta origini antiche, ha svolto infatti la sua opera a partire dal XV secolo. Tutto il comprensorio è di pianura. Il Destra Piave entra nel nuovo Consorzio con una dotazione di 21.500 ettari irrigati, 2.600 dei quali a pluvirrigazione. La superficie contribuente di bonifica è di 47.650 ha; 5 sono gli impianti idrovori. Le concessioni di derivazione dal fiume Piave vigenti, sono risalenti agli anni '20 (da un minimo di 18,2 ad un massimo di 32 m³/s + 1,7 m³/s dal Brentella) sono in fase di rinnovo dal 1996. Il Consorzio Destra Piave ha la titolarità di due centraline idroelettriche per complessivi 450 kW; è in progetto una nuova centralina alla presa di Nervesa per circa 1.000 kW. La rete irrigua si estende per 1.468 km; la rete di scolo si estende per 615 km; la rete mista si estende per 231 km.

Il Consorzio di Bonifica **“Pedemontano Sinistra Piave”** individuato con il n° 18 della L.R. n° 3/76 (superficie 72.000 ettari), è il risultato della fusione dei preesistenti Consorzio irriguo “Sinistra Piave” di Conegliano e dei Consorzi di Bonifica “Bidoggia-Grassaga” di Oderzo e “Palù di Orsago”. Il primo è nato ad inizio secolo scorso in connessione con lo sviluppo delle opere idroelettriche del Fadalto e con la costruzione di alcuni canali tra i quali l’”Emanuele Filiberto”. Piccoli Consorzi di utilizzatori esistevano anche in precedenza (antiche rogge Tron, Piavesella di Collalto e più recente Roggia Mescolino).

Il secondo è nato ad inizio secolo scorso dalla fusione di Consorzi di bonifica di origine storica. Il terzo era un piccolo Consorzio di bonifica costituitosi negli anni '20. Al nuovo Consorzio fu aggregata l'estesa zona collinare a nord-ovest di Conegliano. Gli ettari irrigati sono 14.000 dei quali a pluvirrigazione 3.500, a scorrimento 8500 ha, di soccorso 5500 ha. La superficie contributiva di bonifica è di 42.000 ettari e si avvale di 20 impianti idrovori installati nella vasta area pianeggiante compresa tra gli argini dei fiumi maggiori (Piave e Livenza). L'area pedecollinare e di alta pianura non è sostanzialmente mai stata interessata da opere di bonifica. Le concessioni di derivazione vigenti, sempre dal Piave anche se attraverso il sistema del Fadalto, risalenti agli anni '20 (da un minimo di 6,15 m³/s ad un massimo di 17,89 m³/s) sono in fase di rinnovo dal 1996. La rete irrigua si estende per 699 km; la rete di scolo si estende per 531 km; la rete mista si estende per 318 km.

3.2 Il comprensorio consortile

Il Consorzio di Bonifica Piave è collocato all'interno della Regione del Veneto, per la sua quasi totalità entro i confini della Provincia di Treviso, delimitato da un comprensorio il cui asse centrale è il Fiume Piave e che si estende dall'alta pianura trevigiana all'area a sud della linea delle risorgive, sino al fiume Sile e alla Laguna di Venezia (in destra orografica del fiume Piave) e sino al Consorzio di bonifica Veneto Orientale ex Basso Piave (in sinistra orografica del fiume Piave).

Interessa buona parte della pianura trevigiana oltre ad una porzione limitata della provincia di Venezia.

Si estende su una superficie territoriale di 239.178 ha e comprende per intero, o in parte, 93 comuni (di cui 90 in prov. di Treviso e 3 in prov. di Venezia).

La popolazione residente nei comuni che costituiscono il comprensorio è di circa 859.238 unità.

Il Comprensorio del consorzio comprende aree molto diverse tra loro per numerosi caratteri morfologici e pedologici.

Una prima suddivisione è determinata dalla morfologia del territorio ove si distingue una parte più settentrionale costituita da rilievi e zone acclivi ed una parte meridionale a carattere prevalentemente pianeggiante.

La parte con morfologia pianeggiante è a sua volta distinguibile in due grosse tipologie delimitate dalla fascia delle risorgive che indicativamente taglia il territorio consortile con andamento nord-est e sud-ovest.

L'area pedemontana è costituita dai versanti sud della catena montuosa alpina e dai rilievi pedecollinari.

Una ulteriore distinzione viene fatta in base alla presenza di vere e proprie catene a ridosso della zona montagnosa e in base ai rilievi di diversa dinamica tettonica costituiti prevalentemente da rocce conglomeratiche.

COMUNI	Sup. Territoriale	Sup. Comprensorio	Percentuale in comprensorio	Popolazione
Provincia di Treviso	ha	ha		n°
Altivole	2195	2195	100%	6.837
Arcade	841	841	100%	4.407
Asolo	2534	2534	100%	9.311
Borso del Grappa	3300	222	7%	5.863
Breda di Piave	2560	2365	92%	7.852
Caerano di San Marco	1209	1209	100%	8.050
Cappella Maggiore	1113	1113	100%	4.666
Carbonera	1978	1978	100%	11.187
Casale sul Sile	2685	200	7%	12.789
Castelcucco	879	879	100%	2.220
Castelfranco Veneto	5093	3299	65%	33.740
Castello di Godego	1798	863	48%	7.102
Cavasolo del Tomba	1896	906	48%	3.011
Cessalto	2819	150	5%	3.855
Chiarano	1996	672	34%	3.728
Cimadolmo	1775	1775	100%	3.488
Cison di Valmarino	2875	1174	41%	2.730
Codogne'	2167	2167	100%	5.386
Colle Umberto	1356	1356	100%	5.180
Conegliano	3633	3633	100%	35.748
Cordignano	2616	2028	78%	7.141
Cornuda	1238	1238	100%	6.312
Crespano del Grappa	1786	720	40%	4.729
Crocetta del Montello	2638	2638	100%	6.090
Farra di Soligo	2821	2821	100%	8.955
Follina	2416	1010	42%	3.997
Fontanelle	3553	3553	100%	5.778
Fonte	1463	1463	100%	6.156
Gaiarine	2870	2870	100%	6.163
Giavera del Montello	1991	1991	100%	5.211
Godega di Sant'Urbano	2431	2431	100%	6.173
Gorgo al Monticano	2708	1698	63%	4.203
Istrana	2632	2206	84%	9.170
Loria	2318	1001	43%	9.116
Mansue'	2694	2694	100%	4.989
Mareno di Piave	2783	2783	100%	9.640
Maser	2601	2601	100%	4.980
Maserada sul Piave	2893	2420	84%	9.394
Meduna di Livenza	1513	1513	100%	2.969
Miane	3092	1273	41%	3.545

COMUNI	Sup. Territoriale	Sup. Comprensorio	Percentuale in comprensorio	Popolazione
Provincia di Treviso	ha	ha		n°
Monastier di Treviso	2543	2543	100%	4.105
Monfumo	1131	1131	100%	1.454
Montebelluna	4898	4898	100%	31.181
Morgano	1175	666	57%	4.343
Moriago della Battaglia	1394	1394	100%	2.782
Motta di Livenza	3764	1194	32%	10.738
Nervesa della Battaglia	3558	3311	93%	6.948
Oderzo	4257	3333	78%	20.272
Ormele	1876	1876	100%	4.482
Orsago	1068	1068	100%	3.876
Paderno del Grappa	1946	478	25%	2.195
Paese	3800	3800	100%	21.947
Pederobba	2932	2421	83%	7.602
Pieve di Soligo	1900	1796	95%	12.159
Ponte di Piave	3282	3282	100%	8.309
Ponzano Veneto	2214	2214	100%	12.321
Portobuffolè	500	500	100%	804
Possagno	1208	263	22%	2.234
Povegliano	1295	1295	100%	5.091
Preganziol	2289	460	20%	17.025
Quinto di Treviso	1897	1897	100%	9.846
Refrontolo	1311	1311	100%	1.863
Resana	2497	1337	54%	9.351
Riese Pio X	3074	3074	100%	10.976
Roncade	6198	6198	100%	14.148
Salgareda	2720	875	32%	6.692
San Biagio di Callalta	4825	4443	92%	13.279
San Fior	1777	1777	100%	6.940
San Pietro di Feletto	1945	1945	100%	5.416
San Polo di Piave	2094	2094	100%	5.021
San Vendemiano	1839	1893	103%	10.091
San Zenone degli Ezzelini	1997	1997	100%	7.459
Santa Lucia di Piave	1991	1991	100%	9.032
Sarmede	1794	875	49%	3.202
Semaglia della Battaglia	2025	2025	100%	6.358
Silea	1874	1874	100%	10.118
Spresiano	2563	2186	85%	11.715
Susegana	4401	3653	83%	12.055
Tarzo	2380	2380	100%	4.621
Trevignano	2655	2655	100%	10.613

COMUNI	Sup. Territoriale	Sup. Comprensorio	Percentuale in comprensorio	Popolazione
	ha	ha		n°
Provincia di Treviso				
Trevignano	2655	2655	100%	10.613
Treviso	5550	5250	95%	82.807
Valdobbiadene	6070	2629	43%	10.831
Vazzola	2603	2603	100%	7.107
Vedelago	6166	5877	95%	16.678
Vidor	1352	1352	100%	3.819
Villorba	3059	3059	100%	18.044
Vittorio Veneto	8261	3840	46%	28.964
Volpago del Montello	4469	4469	100%	10.024
Zenson di Piave	955	730	76%	1.825
Zero Branco	2611	183	7%	10.977
Provincia di Venezia				
Fossalta di Piave	973	535	55%	4.222
Meolo	2661	2672	100%	6.566
Noventa di Piave	1802	19	1%	6.849
Somma Totale	239178			859238

Le colline sono costituite da rocce calcaree del Cretaceo e dell'Eocene. Una particolarità è data dai rilievi collinari di Colle Umberto che hanno natura morenica e non tettonica.

I corrugamenti tettonici hanno generato rilievi con versanti settentrionali generalmente ad elevata pendenza e con formazioni marnose.

In tutta questa vasta area dominata da rilievi non mancano aree di diverse dimensioni caratterizzate da depositi alluvionali e da coni di deiezione di varie dimensioni.

Questi terreni formano dei falsopiani con le medesime caratteristiche dei suoli di pianura.

In questa area il comportamento delle acque superficiali si caratterizza per fenomeni piovosi più frequenti ed intensi e da una velocità di scorrimento molto elevata. Tutto ciò genera una forte erosione del fondo e delle sponde dei corsi d'acqua presenti nel comprensorio consortile, nonché un elevato trasporto della frazione solida, costituita in parte anche da pietre.

In questo contesto l'attività consortile è quindi rivolta alla gestione delle acque costituite da volumi d'acqua superficiali, sia nell'ottica della difesa idrogeologica territoriale, sia in un contesto di salvaguardia delle aree poste più a valle o depresse.

Le aree di falsopiano sono profondamente incise dai corsi d'acqua, che nell'area pedemontana sono di origine naturale, mentre le aree intravallive sono caratterizzate da una rete di sgrondo con caratteristiche analoghe a quelle di bonifica.

La morfologia determina una elevata tipologia di situazioni idraulicamente sensibili per cui l'operatività nell'area presenta notevoli difficoltà e costi specifici più elevati rispetto all'area di pianura.

Anche i caratteri ambientali sono strutturalmente distinti in relazione alle fasce altimetriche di appartenenza. Si riscontrano aree boschive nella zone a quote più elevate dei rilievi e nei versanti meridionali esposti a nord. Altre fasce boscate e presenza di flora ripariale si rilevano lungo i corsi d'acqua, soprattutto nei tratti più incisi. Qui l'area boscata, oltre ad essere l'unica coltura praticabile per l'elevata pendenza, ha una importantissima funzione stabilizzatrice dei versanti e delle sponde.

Anche le sistemazioni idraulico agrarie sono connotate da particolarità spesso sottovalutate. Esse prendono origine dall'obiettivo di ridurre la pendenza con cinghiature parallele alle curve di livello modo tale da ridurre fortemente l'erosione superficiale del suolo e, per quanto riguarda la gestione delle acque, ridurre il coefficiente udometrico ed il tempo di corrivazione.

L'area di pianura può essere distinta in alta pianura e bassa pianura. La prima è localizzata al disopra della linea delle risorgive, mentre la seconda al disotto.

L'andamento della fascia non è omogeneo ma scorre a latitudine inferiore in destra orografica del Piave mentre in sinistra è molto più a ridosso dei rilievi. Ne risulta che l'area occupata da alluvioni grossolane è molto più vasta nella parte occidentale rispetto a quella che si riscontra nella parte orientale del consorzio. Considerazione inversa vale per la presenza di suoli fini che occupano la parte meridionale del consorzio.

Nella parte settentrionale della pianura la rete idrografica è costituita dai corsi d'acqua che provengono dalle valli dei rilievi sovrastanti o da canali artificiali attualmente utilizzati a scopi irrigui.

La struttura geomorfologica può essere descritta seguendo le curve di livello (isoipse) che ne evidenziano l'origine. Infatti nell'andamento delle curve è possibile leggere la presenza di vari cono di deiezione fluviale di elevata potenza, il più occidentale dei quali è la porzione di cono originato dal Brenta che ha il suo limite orientale nel canale Muson.

Proseguendo verso oriente troviamo il grande cono del Piave Antico che comprende i coni originati da due rami, uno di Cornuda Caerano e l'altro di Biadene. Questi sono i due rami del ghiacciaio di epoca wurmiana che sfociavano e formavano la pianura. Si tratta di una porzione del grande ghiacciaio del Piave che dominava tutti i fenomeni erosivi e di trasporto solido dell'alta pianura trevigiana.

Questo grande cono ha come limiti il Muson ad ovest, il Giavera ad est e il Sile a meridione.

La natura dei suoli è omogenea salvo sovradepositi derivanti da erosioni più recenti quali quelle del Muson Avenale che ha formato un'area di deposito di materiale argilloso lungo tutto il suo percorso.

Vi sono anche fasce di depositi di materiali fini derivanti da erosioni dei versanti dei sistemi collinari.

Altro cono di deiezione fluviale è formato dall'attuale corso del Piave, questo ha limiti nel Giavera a ovest e nel Monticano a est. Si tratta di una formazione con suoli meno evoluti rispetto ai precedenti. Sempre con elevata percentuale di scheletro e con una variabilità pedogenetica molto accentuata. Questa area non è omogenea e non ha un confine meridionale definito ma le propaggini arrivano sino al mare. Anche la pendenza media è meno marcata rispetto alle altre aree.

L'ultima porzione di territorio che ha nel Piave la propria matrice geomorfologica è l'area lapisina. Non si tratta di un cono di deiezione da orogenesi, ma di una formazione direttamente originata dal movimento del ghiacciaio, o meglio del ramo lapisino del ghiacciaio del Piave.

Un esempio di unicità, nel consorzio, è data dalla presenza della collina morenica di Colle Umberto, anche in questo caso i suoli sono sciolti, ricchi di scheletro, con elevata potenza dello strato ghiaioso sottostante al terreno agricolo. La pendenza è elevata nel tratto più a monte mentre nella parte aperta alla pianura la pendenza è molto limitata anche per l'interferenza del sistema del Livenza e dei suoi affluenti Meschio, Meduna e Monticano.

4 IL PIANO DI RIPARTO

Il procedimento per un corretto esercizio del potere impositivo consta, secondo quanto risulta dalle norme (R.D 215/33 art 10-11 e DPR 947/62 art 8 nonché LR 12/09 art 38), in quattro fasi:

- a) individuazione delle attività di esecuzione, manutenzione e gestione delle opere e degli impianti consortili, dei relativi benefici, nonché delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) per attività;
- b) individuazione e attribuzione per UTO delle spese necessarie per l'esecuzione, manutenzione, l'esercizio delle opere consortili e per le spese generali del Consorzio;
- c) calcolo delle somme erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici nonché delle entrate relative alle concessioni e ai servizi, comprese quelle relative agli scarichi, e di altre entrate percepite dal Consorzio nell'anno di riferimento;
- d) riparto delle spese risultanti dalla differenza tra gli importi cui alle precedenti lettere b) e c) tra i proprietari degli immobili rientranti nel comprensorio del consorzio che traggono beneficio dall'attività svolta dallo stesso.

Tale fase si conclude con l'approvazione del piano di riparto che costituisce l'ultima fase del procedimento impositivo, la quale consente l'emissione dei ruoli dei contributi.

Il piano di riparto ha l'obiettivo di attribuire le spese afferenti a ciascun tipo di beneficio per il quale viene chiesto il contributo di bonifica. Si tratta di attribuire le spese sostenute in ragione di ogni attività e per ambito territoriale. Ciò è possibile solo con il supporto di una opportuna e adeguata contabilità analitica che determini l'attività ed i relativi costi economici attribuiti a ciascun bacino idraulico.

Il riparto inoltre deve evidenziare anche le entrate per concessioni e di altro tipo, non soggette a indici di beneficio, che rappresentano entrate specifiche per attività e/o per

UTO. Le somme introitate in questo modo vanno in detrazione ai costi sostenuti per ciascuna attività e per ciascuna area (UTO).

Nel caso del Consorzio Piave va subito precisato che le spese sono individuabili per area organizzativa: Area Irrigua ed Area Bonifica (vedi Tav. 2).

La denominazione delle suddette due aree tecnica è data in ragione dell'attività prevalente ancorché in entrambe le aree si attui sia l'attività irrigua che di bonifica.

Pertanto va fatto un primo riparto delle spese dirette per le due aree tecniche.

Le spese generali, desumibili dal bilancio; vengono successivamente attribuite a ciascuna area tecnica in rapporto alla spesa diretta.

All'interno di ciascuna area tecnica la successiva divisione delle spese generali è attribuita in ragione alla superficie di ogni attività.

Mentre nell'area irrigua le attività di irrigazione e bonifica si sovrappongono e sono svolte dalla stessa struttura operativa, nell'area di bonifica l'attività irrigua è limitata ad una superficie ben individuata di alta pianura.

Pertanto per l'area irrigua la suddivisione della quota di spese generali afferente alla stessa per i due servizi è rilevabile ancora in proporzione alla spesa diretta per tipo di servizio; da tale spesa va detratto il contributo regionale alla manutenzione.

Per l'area di bonifica invece la suddivisione della quota di spese generali ad essa afferente va più correttamente attribuita ai servizi sulla base del rapporto delle superfici servite; da tale spesa vanno detratte in quota parte le entrate non specifiche.

Sulla base della contabilità analitica (spese dirette), è possibile suddividere poi le spese per servizio in entrambe le aree.

Per ciascun servizio nell'area si procede poi alla determinazione delle entrate specifiche ad essi riferibili arrivando al carico da porre a ruolo per ciascun servizio.

Con la contabilità analitica si può poi procedere al dettaglio di spesa per ogni UTO elementare.

5 IL PIANO DI CLASSIFICA

L'attività del Consorzio Bonifica Piave si caratterizza per due aspetti sostanziali: l'adduzione dell'acqua per scopi irrigui a servizio principalmente della fascia a nord della linea delle risorgive, e la bonifica idraulica per i territori a sud di tale fascia. Queste due funzioni caratterizzano anche la struttura organizzativa ed operativa del Consorzio in termini logistici e di localizzazione del personale e delle maestranze.

Ciò non rappresenta l'impegno esclusivo del Consorzio in tal senso, ma solo una prevalenza di attività.

La funzione del Consorzio si svolge su tutto il comprensorio di competenza, dall'area pedemontana al territorio di valle sotto il livello medio del mare, volto alla tutela e difesa dell'assetto geo-morfologico del territorio, al governo delle acque meteoriche ed alla gestione della risorsa idrica ai fini irrigui.

5.1 Attività di adduzione (irrigazione)

Per adduzione si intende l'attività derivante dall'introduzione nel territorio di acqua con funzioni multiple anche se l'irrigazione è quella preponderante e più significativa.

Per questa funzione si è proceduto alla individuazione delle UTO più opportune, valutando la situazione attuale dei sistemi idrici artificiali in quanto sistemi storici connessi a sistemazioni idrauliche agrarie consolidate e organicamente inglobate nell'assetto del territorio.

Per tali considerazioni si è ritenuto di individuare le UTO in relazione al tipo di fonte di derivazione dell'acqua.

Le fonti di derivazione sono tre e precisamente:

Fener da cui deriva tutto il territorio posto a ovest del comprensorio;

Nervesa per il territorio centrale;

Meschio per il territorio più orientale del comprensorio.

Si tratta dei tre punti di prelievo che da secoli sono al servizio del territorio più arido dell'attuale Consorzio Bonifica Piave.

A queste zone irrigue caratterizzate da necessità simili, ma separate e distinte per opere e strutture irrigue, sono state associate le UTO correlate e denominate in base al punto di derivazione (vedi Tav. 3).

5.1.1 Descrizione Unità Territoriali Omogenee irrigazione

Sono state costituite le seguenti unità.

UTO Fener: si tratta dell'area dominata dalla derivazione dal Piave in località Fener di Alano di Piave (BL) che dal '400 fornisce d'acqua la pianura nord ovest della provincia di Treviso. Le strutture irrigue prendono origine dal canale derivatore Brentella, di circa 10 km, e dai due canali Principali “di Caerano” e “del Bosco”. Attualmente questa area è costituita da un superficie contribuente per l'attività irrigua di ha 28.969.

UTO Nervesa: si tratta dell'area dominata dalla derivazione dal Piave posta in località Nervesa della Battaglia. Interessa la parte centrale del Comprensorio. La struttura irrigua è formata, oltre che dal Canale della Vittoria con funzioni di corpo derivatore, da altri tre canali principali denominati “Priula”, “Piavesella” e “Ponente”. Si estende su una superficie contribuente di ha 18.490.

UTO Meschio: si tratta dell'area dominata dalle derivazioni indirette dal Piave attraverso il ramo di alimentazione del Lago di Santa Croce che, tramite il canale artificiale Castelletto Nervesa, Fiume Meschio e adduttore Crevada, fornisce acqua al sistema irriguo della zona orientale del comprensorio. La struttura irrigua prende origine da derivazioni dirette dal fiume Meschio (recettore della rete sopra descritta), dal quale la risorsa idrica viene prelevata e resa disponibile, dando origine a due zone irrigue geograficamente distinte, tramite il collettore principale canale Emanuele Filiberto e una rete di canali irrigui demaniali definiti secondari. Da quest'ultimi, divisa per aree, si diparte sia la rete distributrice a scorrimento, sia la rete pluvirrigua. La superficie contribuente complessiva per l'attività irrigua è di ha 8.528.

L'insieme delle UTO costituisce l'area irrigua del Consorzio Bonifica Piave il cui sistema idrico produce un tornaconto anche per quegli utenti non direttamente legati alla produzione agricola.

I benefici che ne derivano devono quindi essere compensati contribuendo alle spese necessarie sostenute dal Consorzio per la gestione delle acque e per la manutenzione delle opere.

Il beneficio principale, che si pone in evidenza, è l'uso dell'acqua per l'irrigazione cosiddetta "a domanda". Si tratta di piccole dotazioni legate all'irrigazione di aree verdi, di pertinenza delle abitazioni, in cui la vegetazione ornamentale concorre, a tutti gli effetti, ad integrare e determinare il valore urbanistico degli immobili.

Tenuto conto che il sistema residenziale all'interno della provincia di Treviso, ha le medesime caratteristiche e valori urbanistici pressoché identici, si ritiene che il metodo per la stima del beneficio procurato, da questo tipo di disponibilità idrica, debba riferirsi al sistema dell'adduzione irrigua del Consorzio Bonifica Piave.

Successivamente si provvederà a indicizzare il beneficio a seconda della metodologia/tipologia di addacquamento e in base alla lunghezza della stagione irrigua.

L'indice base è costituito dal rapporto tra costo dell'irrigazione e la superficie virtuale, così da porre alla base del calcolo del beneficio irriguo la stessa unità di misura, al netto dei costi energetici.

Ciò giustifica il costo della gestione e manutenzione delle strutture che sono legate direttamente alle capacità di governo del Consorzio.

Per la stima del beneficio procurato dall'irrigazione a domanda è necessario innanzitutto uniformare gli elementi base della procedura di valutazione, poiché l'unità base di valutazione dell'irrigazione per l'agricoltura è l'ettaro "virtuale", ed è necessario che a quest'ultimo si riconduca anche la superficie irrigua urbana.

Per tale correlazione il metodo scelto è il raffronto fra incremento del valore fondiario di un lotto urbano e l'incremento del valore fondiario di un terreno agricolo con presenza o meno del sistema irriguo.

Ne deriva un coefficiente di rivalutazione riferito all'unità di superficie.

$$K_d = \Delta V_{uu} / \Delta V_{ua}$$

Dove:

K_d = coefficiente di rivalutazione

ΔV_{uu} = incremento medio del valore unitario realizzato con l'irrigazione a domanda degli immobili urbani.

ΔV_{ua} = incremento medio di valore unitario realizzato con l'irrigazione delle superfici agricole.

L'incremento medio unitario del valore degli immobili urbani è stato valutato con riferimento ad un immobile tipo rappresentato da una abitazione su un lotto con superficie fondiaria di 600 m² classificata come A/2 e con rendita pari a 500,00 €.

Il valore catastale è pari a € 52.500,00. Assumendo che l'irrigazione dell'area verde, mediamente pari a 250 m², comporti un incremento del valore pari allo 5% si ottiene un incremento di € 2.625,00 che, rapportato all'unità di superficie, risulta pari a 10,50 €/m².

L'incremento medio unitario del valore dei suoli agrari viene pertanto valutato con incremento del Reddito Dominicale di 28,00 €/ha derivato dalla differenza di reddito dominicale tra seminativo irriguo e non irriguo della coltura più diffusa e rappresentativa.

Il rapporto tra i due incrementi di valore medi del comprensorio quindi è pari a 40.

Pertanto la superficie effettivamente irrigata (base urbana di 250 m²) è pari all'ettaro virtuale del terreno agricolo.

Gli indici con cui vengono quantificati i contributi di irrigazione a domanda sono:

metodo distributivo, considera la modalità con cui viene fornita l'acqua. Nel Consorzio Piave sono due le modalità, a pelo libero e in pressione. Gli indici, in analogia all'irrigazione turnata, assumono i valori di 1.0 per la fornitura a pelo libero e 2.0 per la fornitura in pressione.

durata stagione irrigua, uniforma il beneficio in relazione alla durata della stagione irrigua. Questa varia in quanto diverse le scansioni temporali delle concessioni di derivazione. Fissato che il periodo irriguo ottimale è di sette mesi, nei casi in cui tale periodo sia inferiore, si adotterà un indice parametrato al periodo ottimale. Pertanto si avrà un indice 1,0 per i periodi di sette mesi e 0,75 per periodi di cinque mesi.

Il piano di riparto, in conformità dell'art 38 comma 2, L.R. 12/09, quantifica e determina i criteri con i quali deve essere ripartito l'importo economico tra i vari beneficiari, all'interno di ciascuna UTO.

Tali criteri di riparto vengono fissati in modo omogeneo per tutte le UTO per cui i rapporti tra immobili e la quantificazione degli indici sono uniformi in tutto il territorio consortile, ciò che rimane variabile è la distribuzione territoriale degli indici, la loro attribuzione agli immobili, oltre ovviamente agli importi economici da ripartire.

Per l'adduzione è necessaria una chiara identificazione dei benefici che devono essere individuati e quantificati. Una prima categoria di beneficiari è l'irrigazione a domanda, la seconda sono gli usi compatibili. Questi sono innanzitutto gli utilizzatori dei salti d'acqua per produrre energia e/o per raffreddamento.

Per procedere al riparto per il beneficio irriguo è necessario prima quantificare gli oneri da attribuire ai soggetti sopra individuati.

Per quanto riguarda gli utilizzatori dei salti d'acqua, normalmente utilizzati per scopi energetici, è da precisare che essi utilizzano le stesse infrastrutture idrauliche del sistema irriguo con differenze relative solamente alla portata rispetto all'utilizzo agronomico.

Questo tipo di utilizzo è molto antico, sorto in contemporanea con la realizzazione del canale. Ciò in quanto questo era l'unico tipo di energia meccanica disponibile. Ancora oggi la derivazione è condizionata da questo utilizzo, infatti la derivazione invernale è motivata da questa attività. La priorità nell'utilizzo comunque rimane al settore agricolo; in base alle esigenze di questo vengono modulate le derivazioni e gestite e ripartite le portate.

La quantificazione del contributo a carico di quest'ultimi deve essere correlata alle spese di gestione e manutenzione della rete principale in quanto utilizzata per addurre e scaricare l'acqua nei salti.

Altro aspetto da considerare riguarda il volume d'acqua utilizzato che non rappresenta il totale derivato in quanto risulta essere antieconomico calibrare il funzionamento delle turbine in relazione alla portate massime derivate. La combinazione di questi due dati deve essere combinata per ciascuna UTO in quanto diversa è la distribuzione delle portate e diversa è la struttura della rete principale utilizzata.

Per l'UTO Fener, ove attualmente tali utilizzi sono presenti, i parametri quantitativi per la portata specifica per la produzione di energia è pari a 1/3 della portata totale derivata; l'estensione della rete utilizzata per veicolare tale portata è pari al 50% del totale della rete.

Una volta quantificato il contributo da ripartire per gli usi energetici si procederà al calcolo del contributo del singolo opificiante consorziato in relazione proporzionale alla potenza installata.

$$C_i = \frac{\sum_1^n C_i}{\sum_1^n KW_i} KW_i$$

dove:

n è il numero di impianti idroelettrici installati;

C è il contributo complessivo attribuito agli opificianti;

KW_i potenza installata

Anche il costo per gli usi compatibili, devono essere quantificati in base a quanto stabilito dall'apposito regolamento consortile in merito a concessioni ed autorizzazioni a titolo oneroso.

Analogamente avviene per tutte le opere e attività che interferiscono con l'ordinaria attività di gestione e manutenzione delle opere di bonifica per le quali viene chiesto un canone.

Questo tipo di introiti vanno in detrazione ai costi della rete idraulica di riferimento e quindi alla specifica attività che svolge la rete medesima, e per UTO a cui appartiene.

Stabiliti i criteri generali con cui viene calcolato l'onere a carico dei soggetti che debbono concorrere alla remunerazione delle spese per adduzione, per usi generali e compatibili, si procede al riparto per UTO del contributo per adduzione come risultante dal piano di riparto.

All'interno di ciascuna UTO si procederà alla quantificazione del contributo per lo sfruttamento energetico secondo la metodologia generale; somma che andrà detratta dall'ammontare da ripartire. Altra somma in detrazione è quella riferita agli introiti per gli usi compatibili e concessioni.

La somma risultante è l'ammontare di competenza del servizio irriguo. I beneficiari dell'irrigazione a domanda seguono una classifica specifica, precedentemente descritta, che consente di determinare l'ammontare del contributo di ciascuna posizione e di attribuire tale importo a ciascuna UTO.

Dalla somma complessiva relativa al servizio irriguo si detrae il contributo per l'irrigazione a domanda, tale classificazione consente di fissare il contributo complessivo dell'irrigazione turnata agricola.

I parametri per il calcolo del contributo irriguo sono determinati in modo omogeneo per tutto il comprensorio. Essi sono di seguito descritti e determinati.

5.1.2 Indice della metodologia distributiva.

Tale indice è correlato alla tipologia delle strutture a servizio della pratica irrigua.

Nel territorio del consorzio di bonifica Piave si riscontrano tre tipologie:

- canali irrigui in terra non rivestiti;
- canali a pelo libero rivestiti in calcestruzzo o canali in calcestruzzo-prefabbricati;
- rete irrigua in pressione costituita da tubazioni interratae.

La rete irrigua ancora costituita da canali non rivestiti, in cui permane una elevata perdita per percolazione con relativa maggiore necessità di manutenzione da parte dei proprietari confinanti che si traduce in un minor servizio per l'azienda.

La rete irrigua a pelo libero con canali in cemento e canalette distributrici ove il servizio è migliore, rispetto ai canali naturali, in termini di portata e semplicità di derivazione; in tali casi rimane però in capo all'azienda agricola il costo della sistemazione aziendale che deve garantire l'opportuna pendenza del suolo ed il notevole dispendio in termini di impiego di risorse umane (ore/uomo) per la distribuzione dell'acqua.

Una parte considerevole del territorio è inoltre servito da impianti in pressione ovvero per irrigazione ad aspersione o pluvirrigazione, in questo caso non è più necessaria la sistemazione superficiale del terreno e aumentano le opzioni per automatizzare la pratica irrigua con ulteriore miglioramento del servizio per l'azienda agricola.

L'indice riflette questo miglioramento del beneficio derivante dal metodo distributivo che viene rapportato ai seguenti valori: 1,0 per canali in terra; 1,5 per canalette in calcestruzzo; 2,0 per la rete in pressione (vedi Tav. 4).

5.1.3 Indice pedologico.

Prende in considerazione le caratteristiche chimico-fisiche del terreno in relazione alla risposta agli adacquamenti. L'attitudine dei terreni agricoli all'irrigazione, per l'agricoltura attuale, è molto legata all'ordinamento colturale ed alla tecnica di coltivazione e per tale motivo le caratteristiche pedologiche sono state racchiuse in poche classi di appartenenza.

Queste classi vengono distinte per: terreni sciolti, terreni di medi e terreni fini, in base alla permeabilità intrinseca ed alla capacità di campo degli stessi.

I terreni con minore capacità di campo e ad elevata permeabilità sono stati classificati come terreni grossolani e interessano gran parte del comprensorio irriguo. I terreni fini sono poco diffusi e si trovano lungo l'asse del corso del Muson e in parte ai piedi dei rilievi collinari. I terreni medi si collocano come fascia intermedia tra i primi e i secondi.

Gli indici che ne sono derivati sono pari a 1.0 per terreni fini, 1.3 per i terreni medi e 1.5 per i terreni grossolani (vedi Tav. 5).

5.1.4 Indice di dotazione irrigua.

Questo indice intende rappresentare le diverse disponibilità idriche in relazione ad una dotazione specifica standard riferita ad aree con dotazione specifica “normale”, sufficiente a garantire l'irrigazione per la reintegrazione dell'ETP subita, così come determinata in fase di progettazione.

Ovvero, all'interno della rete pluvirrigua possono esserci aree con diversa disponibilità irrigua a causa di condizioni progettuali che nel tempo si sono rivelate non ottimali, ad esempio in alcune aree la dotazione è stata sottodimensionata in relazione a valutazioni progettuali che hanno considerato come irrigabile solo una parte della superficie fondiaria, in altre aree invece, in cui la dotazione è stata sovrastimata per conformazione degli appezzamenti che comportava la necessità di volumi irrigui maggiori al fine di coprire l'intera superficie e per la mancanza della frazione complessa tra la matrice argillosa dei suoli.

I valori che assume questo indice sono in diretta proporzione alla dotazione specifica ottimale per tipo di impianto e sono 1,0, valore di base ottimale, 0,7 per terreni inseriti nel complesso dell'attività estrattiva e con dotazioni idriche limitate, 0,8 per aree con dotazione specifica limitata, 1,1 per terreni con pari incremento di dotazione, 1.2 per i terreni con un corrispondente aumento di dotazione (vedi Tav. 6)

indice di dotazione	dotazione specifica [l/s*ha]
0,7	0,8
0,8	1,0
1,0	1,2
1,1	1,3
1,2	1,4

L'indice di dotazione assegnato al servizio pluvirriguo è pari a 1,0 riscontrato che la dotazione specifica è pari a 0,6 l/s*ha per tutti gli impianti ad aspersione.

La guida individua altri indici che cumulativamente indica come indici di efficacia. Questi indici sono finalizzati a modulare la quota di contribuzione al verificarsi di specifiche situazioni. Per descrivere al meglio l'attività irrigua del Consorzio Bonifica Piave si è reso utile l'utilizzo dei seguenti indici.

5.1.5 Indice di servizio irriguo.

Esprime il diverso livello di servizio che il Consorzio fornisce a parità di tipologia di impianto. In alcune aree servite da canalette è demandata al Consorzio tutta l'attività di ripartizione delle portate tra i diversi rami delle distributrici. Tale attività è parte integrante del livello di servizio che storicamente è riservata al Consorzio, mentre in molte altre realtà consortili ciò non viene svolto, per consuetudine storica, ed anche per scelte di servizio dettate dai regolamenti interni.

Il servizio risulta diversificato per la pratica pluvirrigua in quanto, all'interno del consorzio, vi è un impianto ad aspersione nel quale anche la rete aziendale è stata realizzata e viene mantenuta dal personale consortile. Il risultato finale è che la manutenzione e la relativa spesa è posta completamente a carico del Consorzio. Anche per questa zona è stato individuato l'indice che descrive il diverso livello di servizio per l'azienda.

L'indice assume il valore 1,0 per la normalità (impianto di adduzione consortile e impianto di distribuzione aziendale privato), 0,96 per aree in cui la struttura irrigua è deficitaria rispetto all'ottimale come in alcune aree in UTO Nervesa, 1,2 per l'area a pelo libero con maggior livello di ripartizione delle portate a carico del Consorzio e 1,95 per l'impianto ad aspersione fisso.

5.1.6 Indice di potenza impiegata.

Si tratta di individuare un indice che consenta di attribuire le spese energetiche dei diversi impianti (ambiti o distretti) dello stesso bacino irriguo. L'indice è direttamente collegato alla potenza installata nell'impianto di pompaggio e al periodo di funzionamento; il tutto si riassume nella spesa afferente a ciascun impianto che viene ripartita in modo lineare alla superficie interessata.

Il contributo così determinato va sommato a quello derivante dall'applicazione degli altri indici in quanto si tratta di ripartire una spesa specifica e di diretta imputazione per singolo impianto.

L'insieme degli indici tecnici determinano la correlazione degli immobili in funzione dell'attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture a servizio dell'irrigazione.

5.1.7 Indice economico.

L'indice economico descrive l'incremento di valore del fondo a seguito della trasformazione irrigua.

Il procedimento estimativo deve individuare, in base al principio dell'ordinarietà, i precisi elementi di distinzione derivanti dall'irrigazione prescindendo da quelli derivanti dalle scelte compiute dai singoli conduttori dei fondi.

A livello catastale e fiscale il valore dell'immobile si basa sul RD che sintetizza il reddito ricavabile in relazione a vari fattori (dimensione, accessibilità, ecc.).

Per valutare l'incidenza dell'irrigazione in questo ambito si è ricercato se questo fattore fosse diversificato nell'ambito del territorio irriguo.

Da una analisi della struttura irrigua si è evidenziato che l'irrigazione esplica la sua funzione di compensazione del deficit idrico in modo uniforme in tutta l'area irrigata. Rappresenta pertanto un miglioramento che è omogeneo per tutti i terreni e non genera diversificazioni di valore tra immobili.

Il riferimento per questo indice è il RD rivalutato che va riferito alla coltura praticabile. Con l'irrigazione i suoli non presentano più alcuna limitazione legata all'acqua, sia per ordinamento colturale sia per livello produttivo, e pertanto l'incremento di valore legato a questo fattore produttivo è da ritenersi omogeneo per tutti gli immobili. L'indice assume pertanto il valore 1,0 per tutti gli immobili serviti dall'irrigazione.

5.1.8 Privati derivatari.

Una particolare categoria di utilizzatori di acqua irrigua ad uso agricolo sono i privati derivatari.

Questi sono soggetti, che per antichi diritti, risalenti anche a vari secoli, hanno una dotazione d'acqua continua. In compenso agli stessi fa carico la gestione dell'acqua e la manutenzione di tutta la rete idrica distributiva.

Per tale motivo e in considerazione che comunque l'adduzione dell'acqua fino alla derivazione è a carico del Consorzio, a questi viene attribuito il canone irriguo corrispondente con una riduzione del 40% pari all'incidenza delle spese di gestione della rete distributrice a carico degli stessi.

I privati derivatari rimangono soggetti al servizio e al corrispondente contributo della bonifica idraulica.

5.2 Attività di bonifica idraulica

La bonifica idraulica nel comprensorio ha una rilevanza e una storicità diversa correlata all'orografia del territorio.

Come riportato nella parte descrittiva di introduzione, nel comprensorio consortile ricadono le seguenti tipologie morfologiche: pedemontana, collinare, alta pianura arida e sassosa, pianura alluvionale di bonifica e aree soggiacenti il livello medio mare, valli lagunari bonificate.

Per questo motivo si è ritenuto necessario individuare le UTO in relazione e in funzione dei bacini idraulici principali.

Con questo criterio sono stati individuati i seguenti bacini (UTO-bonifica) **Muson, Piave, Livenza, Monticano, Brian, Sile.**

Quest'ultimo, per vastità territoriale e per oggettiva diversità geomorfologica è stato suddiviso in **Sile A** per la parte a nord della linea delle risorgive e **Sile B** per la parte a sud della linea delle risorgive.

In analogia a quanto sopra il Piave è stato suddiviso, per caratteristiche strutturali e gestionali, in due parti; una settentrionale **Piave A** in cui il fiume è recettore naturale di affluenti sia in destra che in sinistra, ed una parte meridionale **Piave B**, prettamente arginata e che riceve acqua da aree soggette a scolo meccanico.

5.2.1 Descrizione Unità Territoriali Omogenee di bonifica

Muson. L'UTO Muson è identificata con la porzione di bacino idrografico, dell'omonimo fiume, ricadente nel comprensorio consortile. Il Muson è tributario di sinistra del fiume Brenta. Il suo bacino idrografico comprende anche una vasta area montana che ha come recettore il Lastego, affluente in destra del Muson. La parte all'interno del comprensorio include una vasta porzione di sistemi collinari e pedemontani posti nella parte occidentale del comprensorio.

L'area del bacino si assottiglia verso valle, dopo aver raccolto le acque di vari scoli collinari e si chiude a Castelfranco Veneto.

Il punto nel quale confluiscono nel Muson i torrenti Avenale, Brenton ecc. costituisce un nodo idraulico molto importante che influenza il regolare deflusso delle acque e, in caso di sofferenza idraulica, determina esondazioni nel tessuto urbano di Castelfranco Veneto.

Piave. Questa UTO suddivisa nelle due porzioni **Piave A** a monte delle risorgive (Quartier del Piave) e **Piave B** a valle della linea delle risorgive, ha una rappresentazione grafica particolare in quanto include l'ultima porzione del bacino idrografico naturale posto a nord del Montello con le aree di bonifica a sollevamento meccanico che hanno nel Piave il recettore finale. Il bacino idrografico comprende la zona montana del Monfenera e del Barbaria oltre agli adiacenti rilievi collinari di origine tettonica. La porzione occidentale è costituita dalla Valcavasia e ha come corso d'acqua principale il Curogna, storicamente uno dei più difficili corsi d'acqua da regimare.

In sinistra il bacino è suddiviso in più sottobacini elementari, in parte direttamente tributari al fiume, in altri casi costituenti un bacino più complesso. Un esempio è il sistema Raboso Rosper che identifica il Quartier del Piave e in particolare comprende l'area di Natura 2000 denominata Palù. Affluente di sinistra è il Soligo

che convoglia le acque di una ampia zona denominata Vallata e comprendente i laghi di Revine. Altro affluente di sinistra è il Negrisia ed altri canali minori che intercettano il Piave appena a monte dell'abitato di Ponte di Piave.

Livenza. Si tratta di un fiume che nasce dalle risorgive della Santissima e del Gorgazzo a Polcenigo nella pedemontana pordenonese. Il suo bacino occupa la parte più orientale del comprensorio. Solca la pianura alluvionale a valle delle risorgive e solo alcuni immissari fuori comprensorio inglobano acque scolanti dai rilievi.

Il Livenza è un fiume che assume importanza, in termini di formazione dei colmi di piena, con l'apporto di immissari quali il Cellina – Meduna. Il loro bacino montano, interamente in territorio friulano, è caratterizzato da precipitazioni medie annue molto consistenti che originano picchi di piena molto elevati. I corsi d'acqua tributari del Livenza, ricadenti all'interno del comprensorio consortile, sono i fiumi Meschio, Rasego Resteggia e numerosi altri canali demaniali.

Il fiume Monticano, con il relativo bacino idraulico, è il principale affluente di pianura in destra idrografica del Livenza.

Date le distinte caratteristiche idrauliche di quest'ultimo, il suo bacino idrografico è stato ricompreso in una UTO specifica ai fini della classifica.

Sotto l'aspetto organizzativo costituisce un centro di gestione separato rispetto al fiume Livenza.

Il fiume Livenza è quasi completamente arginato e in fase di piena si present pensile rispetto alla campagna circostante. Il deflusso delle acque degli affluenti principali, allorquando le chiaviche di scarico sono intercettate, avviene attraverso impianti idrovori. Ampie zone sono quindi a scolo alternato.

Monticano. Questo bacino comprende le colline del coneglianese e vittoriose, la pianura sottostante e si chiude a Motta di Livenza in corrispondenza della confluenza nel fiume Livenza. L'attività consortile all'interno di tale bacino idraulico si è finora concretizzata nell'area pianeggiante mentre quella collinare non è stata interessata dalla gestione e manutenzione da parte del Consorzio. Il Monticano si origina da impluvi collinari, percorre le relative vallate, attraversa Conegliano e percorre la pianura con andamento nord ovest - sud est. Riceve le acque di scolo di tutta l'area posta tra Piave e Monticano. Presenta diversi ambiti a scolo meccanico concentrati attorno al nodo idraulico di Oderzo.

Brian. Si tratta di un bacino idrografico costituito dai bacini elementari Bidoggia e Grassaga confluenti, attraverso il canale Brian, direttamente in Mare. Si tratta di terreni che sono naturalmente tributari di bacini idraulici esterni al comprensorio e per questo il Consorzio contribuisce anche alla gestione di tali territori mediante apposita convenzione con il Consorzio di valle. Anche in questo bacino vi sono aree soggette a scolo meccanico poste nella parte più meridionale del comprensorio.

Sile A. si tratta della parte del bacino del Sile posta a nord della linea delle risorgive. Lo scolo avviene attraverso una fitta rete con funzioni per lo più miste. Si tratta di un'area interessata da una rete idrica artificiale secolare che ha svolto la funzione di matrice isotropica dell'insediamento urbano della zona.

Il sistema delle acque connota il sistema insediativo e ne risulta fortemente interconnessa. Le notevoli pendenze orografiche garantiscono un veloce deflusso delle acque. Il bacino è caratterizzato dalla natura pianeggiante dei suoli e da una componente molto grossolana dei terreni. Il Montello che delimita l'area a monte ha un canale di sgrondo che lo delimita lungo il lato meridionale e quindi non genera corsi d'acqua naturali. L'area è caratterizzata da una elevata omogeneità di comportamento idraulico e da un importante livello di urbanizzazione a carattere diffuso.

Sile B. Si tratta dell'area posta a sud della linea delle risorgive, costituita da suoli alluvionali fini e da emergenze di risorgiva che danno origine a vari fiumi quali il Melma, Fontane Bianche, ecc. La parte posta più a valle ha necessità di uno scolo meccanico come altre aree meno estese collocate lungo il corso del fiume a sud di Treviso. Comprende anche la Palude Castello che rappresenta una zona circoscritta molto peculiare sita in comune di Roncade (vedi Tav. 7).

Le UTO sopra descritte rappresentano le unità gestionali dell'attività di bonifica; a ciascuna vengono attribuiti i costi specifici sia diretti che indiretti in relazione a quanto stabilito dal piano di riparto. In tutti vengono applicati gli indici di riparto secondo criteri uniformi per l'intero comprensorio. Ciò consente di stabilire rapporti di contribuzione uguali in tutto il consorzio anche se gli importi risultanti sono diversi, in quanto in diretta correlazione con il carico contributivo di ciascuna UTO.

Gli indici tecnici per il riparto degli oneri consortili di bonifica sono di seguito riportati.

5.2.2 Indice di soggiacenza.

Esprime l'attitudine al naturale deflusso delle acque meteoriche. Tanto maggiore è la differenza tra quota fra il terreno scolante e il corpo idrico recettore tanto più agevole è lo sgrondo dell'acqua in eccesso (vedi Tav. 9).

Nello status orografico attuale del comprensorio nella prevalenza delle aree di bonifica tale dislivello è sufficiente a garantire lo scolo naturale delle acque (**scolo naturale**).

In alcune aree limitrofe a canali pensili in regime di piena questo aspetto assume maggior significato. Si tratta infatti di aree ove lo scolo naturale viene garantito, tramite chiaviche di scarico, solamente in condizioni di "magra ordinaria" del recettore finale. Alcune di queste aree, ove l'urbanizzazione è a ridosso del corpo arginale, sono state dotate di impianti di sollevamento/pompaggio per sopperire alla mancanza di capacità di scarico naturale in occasione di precipitazioni meteoriche significative o eventi di piena del corpo recettore (**scolo alternato**).

Altre aree hanno sempre necessità di scolo meccanico in quanto soggiacenti rispetto al recettore (**scolo meccanico**).

L'indice di soggiacenza risulta essere funzione della differenza tra quota altimetrica del terreno e il livello idrometrico del recapito:

$$IT_{soggiacenza} = f(H_t; L_r)$$

dove:

H_t = quota altimetrica del terreno

L_r = livello idrometrico del punto di recapito

Più elevato è il dislivello tra il terreno e la quota di recapito, maggiore è il grado di sicurezza idraulica; al contrario quanto più basso è detto valore - che nei casi di sollevamento meccanico può essere anche negativo - minore è il grado di sicurezza idraulica e maggiore la dipendenza dalle opere di bonifica. All'interno di una UTO i valori maggiori dell'indice di soggiacenza sono attribuiti alle zone maggiormente depresse.

In armonia con le caratteristiche morfometriche del comprensorio consorziale precedentemente citate, e considerando la situazione di piena, alle superfici a deflusso naturale di pianura, caratterizzate da quote altimetriche dei terreni superiori ai livelli idrometrici dei punti di recapito si attribuisce un indice di soggiacenza costante pari a 1,00.

Per le superfici a deflusso meccanico o alternato si attribuisce un indice di soggiacenza superiore all'unità, come di seguito determinato.

L'indice di soggiacenza è correlato mediante la formula alla potenza P installata

$$P = \frac{9.81 \cdot Q \cdot H}{\eta}$$

alla portata sollevata Q e alla della prevalenza complessiva H .

Il prodotto della potenza P di ciascuna pompa per le ore di funzionamento delle stesse fornisce il consumo energetico da attribuire a ciascun bacino servito da impianto idrovoro.

Il valore di consumo specifico unitario determinato come kwh/ha, ovverosia €/ha di costo energetico per sollevamento delle acque, opportunamente considerato, rappresenta l'indice di soggiacenza del bacino.

5.2.3 Indice di efficacia.

Si tratta di un indice che rileva l'inadeguatezza strutturale delle opere e degli impianti di bonifica.

Il continuo lavoro di programmazione delle opere e l'intensa attività di manutenzione, anche straordinaria, svolta dal Consorzio rende la rete idraulica consortile uniformemente efficiente nell'assolvere alle normali funzioni di scolo.

La progettazione di opere strutturali che il Consorzio sottopone alle Autorità competenti, sia per approvazione tecnica che per richiesta di finanziamenti, sono frutto dei continui e necessari miglioramenti, cercati al fine di adeguare in modo consequenziale la rete scolante al mutamento dell'uso del suolo e dei cambiamenti climatici. Allo stato attuale l'efficacia della rete risulta soddisfatta salvo in alcune aree irrigue dove non è stata realizzata una rete di scolo mista o distinta per lo scolo delle acque. In queste aree l'indice assume il valore 0.2, per il rimanente territorio l'indice è 1.0.

5.2.4 Indice di comportamento idraulico dei suoli.

L'indice esprime il comportamento dei suoli in riferimento alla piovosità e al tipo di variazione della capacità di infiltrazione dei suoli. Per questo aspetto rivestono notevole importanza la conoscenza delle caratteristiche idrologiche dei vari tipi di suolo, le caratteristiche di impermeabilità superficiale, l'estensione delle zone urbanizzate e la tipologia dell'edificato, nonché della rete scolante e le opere idrauliche in essere.

Il parametro che normalmente viene preso in considerazione per valutare le caratteristiche sopra descritte è il coefficiente udometrico, ovvero la portata idraulica per ettaro nell'unità di tempo.

L'indice è stato quindi valutato in base all'uso del suolo (agricolo, urbano, altro-ferrovie-strade) classificandolo per ciascuna categoria (vedi Tav. 8).

5.2.4.1 Terreni agricoli.

Il comportamento idraulico dei suoli agricoli varia con la tessitura, la profondità e la tipologia della componente argillosa. Altro fattore importante è l'omogeneità territoriale.

In considerazione delle caratteristiche pedologiche e della relazione tra queste e la rete di bonifica idraulica, i suoli agricoli sono classificati in quattro classi:

- indice 1,0 per aree caratterizzate da terreni prevalentemente ghiaiosi in cui la rete idraulica è quasi assente;
- indice 2,0 per aree in cui i terreni sono prevalentemente grossolani ma con modesta presenza di argille che limitano la permeabilità intrinseca e con buona intensità della rete di bonifica;
- indice 3,0 per aree caratterizzate da terreni con consistente frazione argillosa e fitta rete idraulica;
- indice 4,0 per aree caratterizzate da terreni argillosi e rete idraulica molto fitta.

5.2.4.2 Le infrastrutture a rete

Le infrastrutture a rete che interessano il territorio consortile sono di due tipi, le strade e le ferrovie. Le ferrovie sono normalmente costruite su massicciate in pietrame compattato poggiante su suolo altrettanto compattato. Perciò hanno un comportamento idraulico assimilabile ai terreni con indice 2.0. Analogamente le strade sono omogenee nel comportamento idraulico in quanto costruite con le medesime caratteristiche. Varia solamente la larghezza della carreggiata. A queste superfici è stato attribuito l'indice 4.0 in considerazione della usuale presenza di scoline laterali che contribuiscono alla gestione dell'acqua di deflusso.

5.2.4.3 *Suoli urbanizzati.*

L'urbanizzazione del territorio è un fenomeno omogeneo su tutto il comprensorio. Le dinamiche del consumo del suolo hanno interessato tutte le UTO con la stessa intensità e con i medesimi effetti. L'indice di comportamento idraulico di queste aree è pertanto da ritenersi uniforme su tutto il comprensorio e rappresenta l'incremento della quota di deflusso rispetto al suolo agricolo. Questo incremento varia a seconda dell'intensità urbanistica. L'area ad elevata intensità di edificato ha minori invasi e maggiori aree verdi , private e pubbliche, rispetto alle aree produttive e all'edificato rado delle periferie dei centri urbani.

Gli indici sono stati calcolati normalizzando i coefficienti udometrici del diverso uso del suolo suddiviso per macro tipologie al suolo agricolo. Per l'urbanizzato il calcolo è stato fatto in relazione alle diverse densità dell'edificato rispetto alla superficie fondiaria.

L'indice di comportamento idraulico da attribuire alle diverse tipologie urbanistiche equivalenti è stato attribuito come media dei valori calcolati nelle UTO come riportato nella tabella dei dati di uso del suolo del PTCP.

Il rapporto tra il coefficiente udometrico delle diverse aree urbane e quello medio agricolo ha determinato i seguenti valori dell'indice di comportamento idraulico dei suoli urbanizzati: urbanizzato rado 14; aree produttive e periferie urbane 16; urbanizzazione densa 18.

5.3 Determinazione del contributo di bonifica idraulica

La banca dati catastali del Consorzio di bonifica Piave risulta essere il compendio dei dati catastali dei consorzi originari.

I dati in esse contenuti sono correlati alle modalità con le quali erano strutturati i Piani di Classifica dei tre consorzi dai quali ha avuto origine il consorzio di bonifica Piave.

Per tale motivo si è utilizzata la banca dati dell'uso del suolo del PTCP che riporta in modo omogeneo i dati dell'attuale assetto urbanistico dei comuni. Questa banca dati fornisce indicazioni e dati in merito al diverso uso del suolo, suddiviso tra agricolo, reti, urbanizzato con diversa intensità.

I dati fotografano la situazione attuale che invero non corrisponde all'attuale banca dati catastale.

Per tale motivo i parametri idraulici sono stati determinati in forza dei dati reali mentre la base impositiva deve essere incrementata nei prossimi anni di applicazione del presente Piano.

In via provvisoria, sino al completo aggiornamento della banca dati catastale consortile, la determinazione del contributo è fatta rapportando il valore teorico ricavabile dai dati del PTCP con il dato reale presente in banca dati consortile.

Il contributo di ciascun immobile viene determinato secondo una ripartizione che ha come fattore basilare l'omogeneizzazione, per mezzo degli indici tecnici, del comportamento idraulico di ogni tipologia di immobile per ciascuna UTO.

UTO	QUALITA'	SUPERFICIE	%	SUPERFICIE VIRTUALE
Muson	Agricoli	17755	83,41	17755
Muson	Urbani	2912	13,68	52416
Muson	Altri	619	2,91	2476
	TOTALE	21286	100,00	72647
Livenza	Agricoli	15598	85,04	15598
Livenza	Urbani	2172	11,84	39096
Livenza	Altri	572	3,12	2288
	TOTALE	18342	100,00	56982
Brian	Agricoli	7131	85,74	7131
Brian	Urbani	983	11,82	17694
Brian	Altri	203	2,44	812
	TOTALE	8317	100,00	25637
Monticano	Agricoli	25330	85,00	25330
Monticano	Urbani	3546	11,90	63828
Monticano	Altri	924	3,10	3696
	TOTALE	29800	100,00	92854
Piave A	Area Agricola	16240	85,83	16240
Piave A	Area Urbana	1999	10,57	35986
Piave A	Altri usi	683	3,61	2730
	TOTALE	18922	100,00	54957
Piave B	Area Agricola	4491	90,28	4491
Piave B	Area Urbana	477	9,59	8589
Piave B	Altri usi	6	0,13	25
	TOTALE	4975	100,00	13105
Sile A	Agricoli	45220	79,82	45220
Sile A	Urbani	9427	16,64	169686
Sile A	Altri	2005	3,54	8020
	TOTALE	56652	100,00	222926
Sile B	Agricoli	16343	86,84	16343
Sile B	Urbani	1954	10,38	35172
Sile B	Altri	523	2,78	2092
	TOTALE	18820	100,00	53607

L'ammontare del carico contributivo di ciascuna UTO viene stabilito da piano di riparto che attribuisce all'attività di bonifica idraulica le spese di diretta imputazione e ripartisce quelle indirette.

Il canone delle concessioni afferenti alla rete di bonifica è determinato in detrazione al costo da ripartire con diretta proporzionalità per UTO.

La rete di bonifica viene utilizzata anche per veicolare e immagazzinare acqua a scopi irrigui. Si tratta di irrigazione di soccorso, che non è garantito sia sufficiente a colmare il deficit idrico delle colture, ma che normalmente garantisce un livello produttivo sufficientemente alto da salvaguardare i valori fondiari.

Agli utilizzatori di tale volume di acqua vanno attribuiti gli eventuali e specifici costi di gestione e manutenzione della rete di bonifica utilizzata a tale scopo.

Per quantificare il contributo di tale beneficio, che andrà a coprire parte delle spese di bonifica idraulica dei terreni, è necessario valutare il rapporto tra portata di scolo e portata irrigua della rete. Il contributo afferente all'irrigazione di soccorso andrà attribuito in modo lineare alla superficie irrigata.

La ripartizione del carico contributivo, al netto delle entrate specifiche, avviene in relazione alla tipologia di immobile. Si tratta di attribuire un carico complessivo ai terreni, ai fabbricati e alle infrastrutture a rete.

La DGRV n. 79 del 27/2011 indica le modalità di ripartizione del carico contributivo fra le varie categorie di immobili in base a “*combinazione di indici tecnici ritenuta più opportuna per discriminare le spese dei fabbricati dalle spese dei terreni*”.

Successivamente è possibile adottare indici tecnici appropriati per ciascuna categoria di immobili.

Per procedere alla ripartizione per immobile è necessario individuare gli indici

tecniche che renda analoghi gli immobili in relazione al loro comportamento idraulico.

Per valutare uniformemente i vari immobili si considera il comportamento idraulico in base al coeff. udom. Questo varia in relazione alla tipologia di immobile e quantifica l'apporto di acqua di scolo per ciascuna categoria. In tale modo si quantifica, per tipologia di immobile, il volume di scolo e quindi la quota di spesa da attribuire a ciascuna tipologia.

Successivamente alla quantificazione del carico contributivo per categoria di immobile si procederà alla determinazione del carico contributivo del singolo immobile per ciascuna categoria.

I terreni nei rilievi, pedemontani o collinari, sono serviti da una rete di scolo naturale in cui gli interventi sono minori per la minor artificiosità delle opere. Usualmente non è necessario procedere a sfalci o ad espurghi. Anche le difese di sponda sono normalmente meno impegnative anche se puntualmente possono manifestarsi in modo molto evidente. La naturalità dell'alveo è anche sinonimo della sua maggiore stabilità e minor pericolosità.

Per questo si ritiene di applicare ai terreni dei rilievi con ordinamento colturale diverso dal bosco e dal prato stabile un indice di efficacia dell'attività di bonifica di 0,5.

Le opere a rete sono caratterizzate da una elevata uniformità in quanto le strade sono uniformemente asfaltate e varia solo la superficie; anche le ferrovie sono uniformi sotto il profilo idraulico e variano anch'esse solo per superficie. Pertanto il carico contributivo per gli immobili delle opere a rete sarà direttamente proporzionale all'indice di comportamento idraulico e alla superficie.

Gli immobili agricoli sono caratterizzati da diverso comportamento idraulico in base alla loro tessitura e pedologia, anch'essi sono direttamente correlati all'indice di comportamento idraulico e alla superficie.

Il valore fondiario non riveste particolare rilievo in quanto la quota di pioggia che affluisce alla rete di scolo non è strettamente correlata al valore fondiario, come non lo è la difesa da esondazioni o sommersioni in quanto incidenti riferiti al soprassuolo che è parte del valore agricolo imprenditoriale.

Rimane la valutazione di tipo agronomico che esula dall'effettiva attribuzione della tariffa d'estimo; questa oltretutto scarsamente rispondente alla situazione attuale.

Si ritiene rispondente alla situazione reale una classificazione agronomica basata sulla potenzialità produttive dei terreni. In altri termini si è ritenuto di ricorrere a valori medi del reddito dominicale per zone omogenee secondo il principio della versatilità e adattabilità d'uso dei suoli. Un dato rispondente a questo criterio è la valutazione per la categoria più significativa e che esprime al meglio il potenziale produttivo dei suoli riferito ai seminativi.

Il reddito dominicale medio del seminativo irriguo, situazione che evidenzia la maggiore potenzialità produttiva e variabilità colturale, è mediamente superiore del 10% rispetto al reddito dominicale del seminativo non irriguo. Questo rapporto è direttamente connesso all'indice economico che pertanto assume il valore 1,0 per i terreni non irrigati e 1,1 per i terreni irrigui.

I fabbricati sono correlati alla bonifica idraulica sia attraverso parametri fisici, come la modifica dell'uso del suolo che induce l'incremento delle portate di deflusso, sia tramite il valore economico funzionale all'immobile che si relaziona alla bonifica in termini di salvaguardia e conservazione del bene.

Parametri, salvaguardia e conservazione del bene, che vengono considerati complessivamente, a livello catastale, nell'attribuzione della Rendita Catastale.

Per questa categoria quindi è necessario procedere ad una quantificazione di ordine idraulico e ad una ripartizione in rapporto al valore dell'immobile per i due aspetti sopra evidenziati.

Perciò, dopo la quantificazione complessiva del carico contributivo della bonifica idraulica, si procederà al calcolo del contributo per ciascun immobile in ragione del proprio valore fondiario.

5.3.1 Riparto delle spese per lo scolo e la difesa idraulica.

La L.R. 12/09 all'art 37 prevede che il beneficio di natura idraulica sia scomposto nelle componenti di scolo e difesa.

Per **beneficio di scolo** si intende quello derivante dalle attività di gestione manutenzione delle opere e manufatti in gestione che consentono il normale deflusso delle acque meteoriche originate da piogge ordinarie. Questa attività evita il ristagno idrico e garantisce un adeguato franco di bonifica ed è indipendente dall'intensità dell'evento meteorico in quanto il deflusso deve essere garantito per ogni precipitazione. Anche quelle di modesta entità, infatti, possono provocare ristagni se non è presente una efficiente rete di scolo.

La costante manutenzione della rete di scolo evita situazioni di sofferenza idraulica salvaguardando, di fatto, il valore fondiario degli immobili.

Per **beneficio di difesa** si intende, invece, quello derivante dall'allontanamento e dalla difesa dalle acque meteoriche originate da eventi di pioggia di elevata intensità. Si tratta di attività che preserva il territorio dal rischio idraulico.

Pertanto si può affermare che il beneficio di difesa idraulica sia la somma della componente di scolo e della componente di difesa. Per quantificare la componente derivate da ciascuna tipologia la norma prevede di utilizzare quale discriminante il

coeff udom calcolato per tempi di ritorno di 5 anni per lo scolo e 50 anni per la difesa. Il rapporto tra questi due valori determina il rapporto del contributo di beneficio idraulico da attribuire a ciascuna componente.

$$B_{idraulico} = C_{scolo} + C_{difesa}$$

dove:

$$C_{scolo} = \frac{U_{tr\ 5\ anni}}{U_{tr\ 5\ anni} + U_{tr\ 50\ anni}} \times C_{totale\ bonifica\ idraulica}$$

$$C_{difesa} = \frac{U_{tr\ 50\ anni}}{U_{tr\ 5\ anni} + U_{tr\ 50\ anni}} \times C_{totale\ bonifica\ idraulica}$$

Per il suddetto calcolo è stata utilizzata l'Analisi regionalizzata delle precipitazioni redatta dalla Nordest Ingegneria S.r.l. del prof. Vincenzo Bixio.

La DGRV n.79/2011 indica di effettuare il calcolo della componente di scolo e bonifica per ogni UTO e di seguito si riportano i risultati.

U.T.O.	Superficie (ettari)	C _{scolo}	C _{difesa}
Muson	21.286	0,425	0,575
Livenza	18.342	0,425	0,575
Brian	8.317	0,429	0,571
Monticano	29.800	0,424	0,576
Piave	23.897	0,423	0,577
Sile	75.472	0,420	0,580

Dal raffronto dei suddetti dati emerge come gli stessi siano omogenei e che la variabilità è talmente limitata che non ha significato economico-statistico una

suddivisione per aree. I valori ricavati sono pertanto da ritenersi omogenei per tutto il comprensorio e possono pertanto essere applicati a valle del calcolo del beneficio di bonifica idraulica di ciascun immobile.

Dall'analisi dei dati idrologici è emerso che la componente di scolo, per l'intero comprensorio del consorzio di bonifica Piave, è pari al 42% della bonifica idraulica, mentre la componente di difesa dalle acque meteoriche di elevata intensità, per l'intero comprensorio del consorzio di bonifica Piave, è pari al 58% dell'attività di bonifica idraulica del consorzio.

5.4 Scarichi nella rete di bonifica e irrigazione

Gli scarichi nella rete di bonifica idraulica e di irrigazione devono essere censiti in base all'art 37 della LR 12/09. Tali norme, oltre a rivedere gli atti di concessione esistenti, impongono di individuare il relativo contributo in proporzione al beneficio ottenuto.

Il Consorzio ha provveduto al censimento degli scarichi esistenti che, per sua natura, è provvisorio e in continua evoluzione, suddividendo gli stessi per tipologia di rete e per UTO.

Le norme statali vigenti in materia impongono a chiunque utilizzi la rete consortile come recapito di scarichi di acque reflue, di contribuire alle spese sostenute per la gestione e la manutenzione della rete medesima.

A tal proposito preme far rilevare che la categoria degli scarichi in esame esula da quelli di tipo naturale, che recapitano solamente acque meteoriche, per i quali gli immobili sono assoggettati al contributo di bonifica e per i quali lo smaltimento è parte dei compiti istituzionali di gestione della rete di bonifica consortile.

Gli scarichi di cui si tratta, invece, utilizzano la rete idrica in gestione al Consorzio per veicolare portate idrauliche differenti da quelle meteoriche ed il Consorzio deve autorizzare lo scarico sì da garantire la sicurezza idraulica e continuità di scolo sino al ricettore finale.

Si tratta di una utilità accessoria, supplementare, che si aggiunge alla funzione specifica di bonifica idraulica propria del Consorzio.

Anche sotto il profilo dei soggetti obbligati permane una diversità sostanziale in quanto per la bonifica idraulica i soggetti passivi sono gli immobili mentre per gli scarichi sono i titolari che, a parte casi eccezionali, sono pure titolari degli immobili da cui provengono gli scarichi medesimi.

5.4.1 Determinazione del contributo per gli scarichi

Sia per gli scarichi diretti che per quelli indiretti il contributo deve essere determinato in ragione del beneficio conseguito e in relazione alla spesa sostenuta per la gestione e la manutenzione della rete in cui avviene lo scarico.

In base alla LR 12/09 il contributo deve essere quantificato in relazione ai quantitativi sversati e alle caratteristiche del corpo recettore.

Il contributo di scarico è commisurato alla portata media immessa nella rete di bonifica.

Il calcolo avviene tramite il procedimento che prevede innanzitutto la quantificazione della portata media veicolata distintamente per UTO.

Successivamente si determinano le spese complessive per UTO in relazione al rapporto fra la portata scaricata e la portata massima annua veicolata dalla rete consortile.

La metodologia è riportata nell'apposito regolamento delle concessioni del consorzio che definisce anche la quantificazione del canone.